UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
ISTITUTO DI STORIA DELLA MEDICINA
DIRETT. INCAR.: PROF. V. BUSACCHI

DOTT. EUGENIO DALL'OSSO
AIUTO I^A DIV. CHIRUR. OSP. MAGGIORE

# L'organizzazione medico-legale

## a Bologna e a Venezia nei secoli XII-XIV

CON PRESENTAZIONE
DEL PROF. PAOLO MANUNZA



EDITRICE ORFANELLI ADDOLORATA - CESENA - 1956

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
ISTITUTO DI STORIA DELLA MEDICINA
DIRETT. INCAR.: PROF. V. BUSACCHI

DOTT. EUGENIO DALL'OSSO
AIUTO I^A DIV. CHIRUR. OSP. MAGGIORE

# L'ORGANIZZAZIONE MEDICO-LEGALE
## A BOLOGNA E A VENEZIA NEI SECOLI XII-XIV

TIP. ORF. ADDOLORATA
CESENA 1956

# PRESENTAZIONE

*Dopo il pregevole studio del Münster, apparso nel 1955 sugli albori della Medicina Legale in Bologna, vede ora la luce un lavoro di ben più vasto respiro ad opera del Dott. Dall' Osso.*

*La monografia del Dott. Dall' Osso, studioso già noto per l'amore alla ricerca storica in campo medico e per l'esattezza delle fonti, è del massimo interesse per la Medicina Legale, oltre che per la Storia della Medicina.*

*I precedenti lavori in argomento, infatti, sono frammentari, ovvero illustrano notizie storiche assai limitate nel tempo.*

*La ricerca accurata perseguita dal Dott. Dall' Osso su una larga e finora non ben conosciuta documentazione, chiarisce invece, nel modo più suggestivo, come l'organizzazione Medico Legale, specialmente in Bologna e in Venezia, fosse già nella 2ª metà del '200 veramente progredita rispetto al tempo.*

*Bologna e Venezia quindi — lo si può affermare con tutta certezza — furono le prime città del mondo a disporre di un « servizio medico-legale » a beneficio della comunità, per aver compreso il valore della collaborazione tra la Magistratura e la classe medica.*

*Non vogliamo anteporre notizie o raffronti sui sistemi delle due Città, per non diminuire l' interesse del lettore verso uno*

*studio così completo, così covincente e di un così alto pregio storico; diremo solo che torna a tutto merito dell'A. se oggi noi possediamo fonti ancor più valide di dimostrazione per un' organizzazione della Medicina Legale in Bologna e in Venezia, utile alla risoluzione giudiziale di quei quesiti che si estendevano dal giudizio sull' entità delle lesioni e dei reliquati invalidanti, alle cause dell'aborto, fino alle cause e circostanze della morte: quesiti tutti che erano formulati da Magistrati specializzati a periti specializzati, prescelti fra i medici più illustri, con mansioni che come impostazione non si allontanavano molto, in definitiva, dai compiti che ancor oggi assolve la moderna Medicina Legale con fine sociale.*

*Con questa nostra breve presentazione desideriamo ancora fermare l'attenzione del lettore sulla delicatezza e sulla difficoltà, non facilmente superabili, ma superate dal Dott. Dall'Osso, di una precisa compulsazione delle fonti e dei documenti dell'epoca, compito per il quale si richiede non solo una adeguata conoscenza della lingua latina della decadenza, ma anche un'ottima preparazione sul periodo storico. Di una tale capacità pochi AA., a paragone del Dott. Dall'Osso, possono, a nostro avviso, disporre.*

Prof. PAOLO MANUNZA
Direttore dell'Istituto Medicina Legale
presso l'Università di Bologna

## CAPITOLO I

# P R E M E S S A

Arturo Castiglioni nella sua storia della Medicina [1] afferma che lo studio e l'insegnamento della medicina legale ebbero sempre uno sviluppo molto più grande nel Continente europeo che nei paesi di lingua inglese nei quali la sua valutazione è stata ostacolata dalla mancanza di contatti ufficiali tra le scuole di medicina e le autorità torinesi e dalla trascuratezza di queste nel dare il giusto valore alla preparazione necessaria per problemi di questo ordine.

Nel Continente europeo gli istituti Medico-legali hanno assunto uno sviluppo cospicuo e la loro attività si esplica non solo nel campo didattico e nella ricerca scientifica, ma anche in un campo più vasto che è assieme sociale, profilattico, di guida al legislatore.

Lo storico che ama ricollegare con un filo ideale il presente al passato per avere del pensiero una visione unitaria non si trova certo imbarazzato, almeno in Italia, a trovare i nomi di grandi medici che in questo campo eccelsero. Infatti fino dal secolo XVI si sentì il bisogno « di comporre a dottrina le cognizioni relative alla applicazione della scienza me-

---

[1] A. Castiglioni - Storia della Medicina, p. 857, Vol. II.

dico-chirurgica, e delle discipline affini, alle necessità del foro » (Fedeli).

Tra i nomi di questi antesignani basti ricordare quelli di Fortunato Fedeli e Filippo Ingrassia, di Paolo Zacchia e di Giovanni Battista Codronchi.

Nè alle origini si deve dimenticare Ambrogio Parè.

Questi sono i nomi ai quali si possono fare risalire le origini sicure, ufficiali della medicina legale. Ma qui intendiamo ricollegarci agli albori, alle origini più remote di questo scibile poichè la fortunata scoperta e lo studio di documenti d'archivio finora ignorati ci hanno invogliato ad approfondire lo studio del divenire della medicina legale a Bologna e Venezia. Per l'*Alma Mater* veniamo così ad integrare ed in certo senso a completare l'interessante ed ancor vivo studio del Gurrieri, [2] per quanto con intendimenti fondamentalmente diversi.

Gia quando il Gurrieri scriveva il suo studio non si poteva ancora parlare di una medicina forense pratica, esercitata per prima in Italia, con esperti medico-legali ufficiali, espletanti la loro funzione secondo una procedura ben determinata, organizzati per via statutaria e iscritti in un apposito albo già nella seconda metà del '200. Era noto che in caso di necessità si era ricorsi fin dall'antichità all'opera peritale dei medici, ogni qualvolta la prassi giudiziaria lo richiedesse. Tuttavia solo da 20-25 anni possediamo nozioni sicure di una medicina legale non come di una branca scientifica, ma come di un ramo puramente pratico della medicina e chirurgia. Per l'avvedutezza dei legislatori di grandi comunità medioevali, in particolare di Bologna e di Venezia; raggiunse già verso la fine del '200 un' importanza di primo piano, mentre

---

[2] Gurrieri Raffaele - La Medicina Legale nell'Universitá di Bologna dalla istituzione della Cattedra ad oggi (1800-1921) Bologna, 1921.

dall'inizio del sec. XIV altri governi ne imitarono l'esempio.

Dopo le notizie frammentarie di alcuni AA. è per merito del Simili, del Münster e del Rizzi che oggi possediamo nozioni estese ed esatte sul periodo iniziale della medicina legale medioevale sia per Bologna sia per Venezia.

Furono appunto i lavori dei suddetti AA. che ci spinsero ad approfondire maggiormente l'argomento, tenendo conto della medicina legale primitiva delle due menzionate città.

Ci colpì anzitutto il fatto che proprio in queste comunità si ebbe la prima medicina legale organizzata e si ebbe altresì un corpo di periti medici al servizo della giustizia: Da un lato Bologna, culla delle scienze giuridiche con Graziano e Irnerio, culla altresì dopo Salerno delle scienze mediche; dall'altro lato Venezia, stato aristocratico con perfetta organizzazione democratica, centro commerciale in rapporto con l'intero Oriente, le cui leggi sanitarie furono poi imitate da tutte le città rivierasche del Mediterraneo, ebbero un primato in questo campo particolare.

Quale dei due centri organizzò prima il suo servizio medico-legale ? Sorsero essi indipendentemente uno dall' altro ? Quale delle due « medicine-legali » era più perfetta ? Quali sono le similitudini principali e quali le differenze ? Quali erano gli scopi a cui tendeva la particolare organizzazione nelle due città ? Queste ed altre domande sorsero in noi studiando l'organizzazione in questo senso e lo scopo di questo studio è appunto quello di tentare di rispondere a questi quesiti. Affinchè le nostre risposte possano esser motivate e appaiano chiare ai lettori, descriveremo prima l'organizzazione di Bologna e poi quella di Venezia e, dopo aver brevemente accennato alla medicina forense primitiva di qualche altra città, passeremo a fare il confronto dei due sistemi. Premettiamo però che non analizzeremo la multiforme attività dei primi-

tivi periti medico-forensi, perchè ciò richiederebbe l'analisi di varie perizie mediche, compito che il Simili, il Münster e il Rizzi hanno già assolto. Se tuttavia parleremo dei cosidetti « percossi » nonchè di quelli in pericolo di morte o addirittura di persone uccise, lo faremo solo in quanto questi casi erano i più comuni e frequenti in ambedue le città e perchè nei riguardi di Bologna è a questo proposito che dovremo fare alcune precisazioni. Teniamo però a sottolineare che già in quest'epoca ambedue le città ricorrevano all'opera di medici periti per tutte quelle contingenze pratiche (avvelenamento, soffocazione, strangolamento ecc. ecc.) che ancora fanno parte del campo di attività della medicina forenze.

## CAPITOLO II

# LEGISLAZIONE SANITARIA E MEDICINA LEGALE A BOLOGNA NEI REGOLAMENTI STATUTARII DEI SECOLI XIII E XIV

1 - Origini della scuola di legge e di medicina a Bologna - I primi medici periti - Ugo Borgognoni da Lucca. 2 - Analisi degli statuti bolognesi e delle rubriche di interesse medico-legale. 3 - La funzione dei notai e la loro cooperazione con i periti medici. 4 - L'albo degli esperti e norme per l'iscrizione in esso. 5 - Le mansioni degli esperti - Esempi di schemi redazionali di reperti.

1 - Lo studio di Bologna, come ebbe ad affermare il Carducci nel discorso per l' VIII centenario, « sorse crebbe e grandeggiò privato » Ai primordi ciò avvenne per l'insegnamento legale. In seguito si aggiunse quello di arti fra cui la medicina sul finire del XII ed ai primordi del XIII secolo. Indubbiamente i maestri di leggi di Bologna, allora i primi del mondo, avvertirono subito la necessità di una consulenza tecnica. E qui appunto se ne hanno i primi segni.

Bisogna però tener presente, che lo Studio come tale, pur essendo in rapporto con le prime manifestazioni della pratica medico-legale; ha una parte puramente passiva in esse. La spiegazione è chiara. I periti medico-legali, (come subito vedremo) potevano essere anche maestri dello Studio, ma tale condizione non era però affatto indispensabile, tanto meno prescritta da alcuna norma statutaria. L'esistenza di una Scuola medica entro lo Studio bolognese metteva le autorità giudiziarie del Comune nella situazione privilegiata di potersi servire nelle perizie medico-legali dei migliori maestri dello Studio, tuttavia non in quanto tali, ma perchè legati da un contratto speciale al Comune, quali medici-condotti, oppure perchè inclusi in un apposito elenco di periti.

La costituzione così precoce di un albo di periti a Bologna, con la sistemazione statutaria di tutte le norme che consentono la loro attività (1288) è un fatto con ogni probabilità dipendente dalla saggezza degli Anziani e dei Consoli, e non conseguenza di un suggerimento dei maestri dello Studio. Il fatto stesso che tale albo fu istituito dal Comune e messo sotto le dirette dipendenze del podestà, fuori dalla giurisdizione delle autorità dello Studio, dimostra che quest'ultimo ha avuto una parte puramente passiva nella sua creazione.

I primi regolamenti statutari della funzione dei periti medico-legali e del loro albo risalgono al 1288 come risulta chiaramente dagli statuti del Comune di Bologna di quell'anno [3] e come è riportato anche dal Simili.

Non per questo l'attività medico-legale sistematica dei medici bolognesi si può far risalire a quest'anno.

Il primo medico del Comune di Bologna che oltre a prestar servizio quale medico condotto, esplicò anche funzioni medico-legali, fu Ugo Borgognoni da Lucca, padre di Teodorico Borgognoni, vescovo di Cervia, chirurgo di gran fama e autore del trattato di Chirurgia « Filia Principis ». Orbene, il suo primo contratto, del 1214, riportato integralmente da M. Sarti [4] a cui molti autori si riferiscono, non dice nulla su tali obblighi. Esiste invece un capitolo degli statuti del 1250, che con un' aggiunta viene ripetuto anche negli statuti del 1252, 1259 e 1262, capitolo intitolato: « De Medico plagarum » [5] (Lib. VII, Rubrica XXXVI) che dice testualmente : « Statuimus quod si a magistro Deotesalvi medico, vel a ma-

---

[3] Fasoli G. e Sella P.: Statuti di Bologna dell'anno 1288. Cittá del Vaticano. 1937. Vol. 1-2. In 8°.

[4] Sarti M. e Fattorini M.: De claris Archigymnasili Bononiensi Professoribus. Vol. I, parte 2a, p. 532.

[5] Idem.

gistro Ugone de Lucha, vel *ab aliquo alio medico* plagarum quesitum fuerit [6] a potestate de aliquo membro debilitato, quod ipsi de novo iurare teneantur et postea ab eis inquireri et ipsi teneantur dicere veritatem ».

Questa rubrica viene completata dagli statuti del 1252, 59 e 62 nel modo seguente: « ...et addimus quod cum sunt in cavalcatis et exercitibus, non debeant cogi ire armati, sed teneantur apportare ferros pro medicandis et id quod portant per civitatem pro infirmis ».

Nei codici manoscritti degli statuti del 1252 e 1262 il primo capoverso della rubrica XXXVI figura con questa importante variante: « Idem dicimus si potestates ab aliquo medico quesiverint utrum aliquis qui dicatur vulneratus, sit in periculo mortis vel non... » (continuando col testo già noto) « quod ipsi (ipse) de novo iurare teneantur (teneatur) et postea ab eo inquireri et ipse teneatur dicere veritatem ».

Quanto siamo venuti esponendo permette di rilevare il contratto di Ugone da Lucca del 1214, quantunque obbligasse quest'ultimo a « medicare et curare » ... « si necesse fuerit ... omnes bononienses ... et eorum familias ... vulneratos et ruptos, ruptos scilicet intelligitur de caltretis et contritis et de carne contrita, exceptis habentibus crepatarum inferius, unde sequitur ernia tempore procedente ... » non impone ad Ugo di Lucca esplicitamente mansioni medico-legali.

Non si può ammettere però logicamente che in un Comune come quello di Bologna le autorità non interpellassero un perito medico in caso di necessità, nè si può pensare, che in un'epoca, in cui non esisteva ancora un corpo di periti medico-legali ufficialmente riconosciuto e costituito, tali auto-

---

(6) Vedi nota n. 4 pag. 14.

rità si rivolgessero ad un altro che non avesse le vesti ufficiali riconosciute.

Infatti la rubrica XXXVI degli statuti del 1250 riconosce implicitamente ad Ugo di Lucca la funzione di perito medico-legale.

Gli statuti bolognesi del 1250 (fino al 1262) mentre sono ovunque espliciti e molto circostanziati, nella rubrica XXXVII del liber VII mancano della consueta precisione e chiarezza. Ecco perchè nessuno degli storici osò dare grande importanza a frasi come questa: « ... si ... an aliquo alio medico plagarum quaesitum fuerit ... de aliquo membro debilitato, quod ipsi de novo iurare teneantur et postea ab eis inquireri et ipsi teneantur dicere veritatem ».

Invece quante decisioni importantissime si nascondono dietro queste poche parole, sopratutto se vengono completate, coi termini contenuti nelle aggiunte degli anni 1252, 58 e 62! Chi come noi, ha avuto la fortuna di poter leggere numerosi referti medici, atti di accusa e sentenze, non ha difficoltà a riconoscere l'importanza di queste espressioni, pur sotto la estrema semplicità della loro forma esterna.

2 - Bologna tra i suoi medici condotti stipendiava degli specializzati — evidentemente chirurghi — nella conoscenza delle ferite: « medici plagarum ». Questi « medici delle ferite » curavano i feriti (si trattava di feriti in risse, in aggressioni, in duelli, ecc.) che per le loro lesioni ad essi si affidavano, ma, interrogati dal podestà, essi avevano l'obbligo di rispondere ai quesiti dicendo la verità. Di che genere di quesiti poteva trattarsi? « de aliquo membro debilitato » oppure se un ferito « sit in periculo mortis vel non ».

Si tratta cioè proprio dei problemi che formavano la base della medicina legale medioevale, quesiti dunque di importanza fondamentale. Se uno potesse avere ancora un minimo di dubbio circa l'importanza basilare di queste domande, questo si dissiperà subito, leggendo la disposizione dello statuto strettamente collegata con esse, che cioè i medici prima di rispondere dovevano prestare un giuramento che garantisse la veridicità della loro risposta. Ora il fatto del giuramento stesso avrebbe dovuto richiamare l'attenzione degli storici sulla serietà dell' argomento; non si trattava di fare domande vane, rivolte ai medici solo a titolo di curiosità. Si trattava di sapere se un ferito versava in pericolo imminente, se cioè poteva morire in conseguenza diretta della lesione prodotta dal feritore; si trattava di constatare se un organo o un arto leso poteva rimanere « debilitato » espressione che non significa soltanto un « indebolimento » ma implica l'accertamento della perdita parziale o totale e definitiva della sua funzione. La totale « debilitatio » della mano equivaleva alla sua completa paralisi. Ecco perchè sotto le espressioni alquanto blande di queste rubriche si nascondono concetti tutt'altro che di lieve entità. La unica ragione che si potrebbe addurre come attenuante per la mancanza di precisione in questa rubrica è la esatta conoscenza generale di questi problemi da parte dei medici dell'epoca. E' chiaro tuttavia che dal punto di vista storico-medico dobbiamo vedere in queste disposizioni statutarie una riaffermazione rispetto a certe pratiche medico-legali già da tempo e diffusamente in uso.

Riassumendo quindi queste nostre osservazioni sulle originarie funzioni peritali bolognesi, dobbiamo dire che queste erano statutariamente previste, regolate e codificate fin dagli statuti degli anni 1250-1262, ossia già 38 anni prima che fosse costituito a Bologna il primo « albo » ufficiale di esperti

medico-forensi (1288). La principale funzione peritale negli anni suddetti consisteva nello stabilire se una ferita produceva la « debilitazione » di un organo o di un arto e inoltre se il ferito versava o no in pericolo di morte.

Quando i medici venivano interrogati su tali quesiti d'ufficio, dal podestà, dovevano prestare di nuovo giuramento e riferirgli ciò che sapevano, dicendo la verità.

Gli statuti del 1214 non dicono nulla sulle funzioni medico-legali nè di Ugo da Lucca nè di altri medici. Quelli invece del 1250 fino al 1262 le riconoscono implicitamente, non solo ad Ugo, ma al dottore Deotesalvi e a qualsiasi altro medico « plagarum », ove uno di questi venisse interrogato dal podestà; ossia incaricato di svolgere certe funzioni peritali richiestegli e di rispondergli — sempre previo nuovo giuramento, — sulla verità. Quindi non è esatto che Ugo di Lucca fosse il primo e unico medico legale del Comune di Bologna; perchè negli anni in cui risulta tale funzione per Ugo, risulta anche per il Deotesalvi o per qualunque altro « medicus plagarum ». Così almeno fino agli statuti del 1262.

Dobbiamo rilevare un'altra particolarità degli statuti bolognesi: essa riguarda la posizione speciale che il medico occupava nell'esercito bolognese. Le disposizioni della rubrica sono interessantissime e non subiscono alcun cambiamento dal 1250 in poi. I medici cioè, quando prendono parte alle esercitazioni a cavallo (cavalcate), oppure quando si trovano sotto le armi, non devono « cogi ire armati » ma devono portare con se i ferri da medicazione e tutto ciò che usano portar seco, recandosi dagli infermi. Non ci è occorso di leggere disposizioni del genere, almeno così precoci, nella legislazione di altri stati. E' in ogni modo interessante, che Bologna stabilisca e fissi in modo inequivocabile la posizione del medico. Questa posizione è nettamente distinta da quella del combattente:

**TAVOLA I**

Referto di M.° Federico dei Zambeccari (Seconda metá dei sec. XIV. Autografo, con sigillo di ceralacca originale). *(per la trascrizione del testo vedi retro)*

*« Ego magister Federicus Medicus in cirugia curavi bertolomeum de quondam burgo panichalis de quodam vulnere Incossa sinistra et est fere liberatus et sine omni pericullo extitit dummodo vulnus sit cicatrizatum. Ego magister Federicus de zambecharys ».*

luogo del sigillo

il medico deve badare a compiere la sua missione umanitaria anche quando fa parte dell'esercito. Appunto per ciò e per evitare il minimo equivoco, egli non deve portare con se armi e distinguersi anche per l'abito (lucco rosso).

Gli statuti del 1265 (7) portano una modificazione sostanziale alla prassi peritale dei medici-legali di Bologna. Infatti, mentre abbiamo visto che gli statuti precedenti prescrivevano ai medici di stabilire se uno era stato mortalmente ferito o no, quelli del 1265 mirano a stabilire il numero delle ferite mortali, affinchè non potesse venir accusato o denunciato un numero maggiore di persone, di quante erano le ferite mortali (8).

Quali potevano essere i motivi di una disposizione così severa? Purtroppo non possiamo fare che congetture. Quale era l' intenzione principale del legislatore? Quella di impedire che fossero inferte delle ferite « post mortem ». Perchè? Per la semplice ragione che nel caso in cui queste ultime

---

(7) Frati Luigi: Statuti di Bologna dell'anno 1245 all'anno 1267... Bologna, Regia Tipografia. 1869-77. Tomo III pag. 596. Rubrica VI.

(8) Si tratta della rubrica VI degli statuti di Loderingo d'Andalò del 5 aprile 1265, che porta il titolo: « Quod nullus possit de morte alicuius vel mortifere vulnerato et accusare vel denuntiare, nisi tot homines, quot vulnera mortalia apparuerint esse illata mortuo vel vulnerato que per medicos videantur ».

Il testo è il seguente: « Item statuimus et ordinamus quod nullus possit nec debeat de morte alicuius vel mortifero vulnere alicui illato accusare, vel denunciare, nisi tot homines, quot vulnera mortalia apparuerint illata esse mortuo vel mortifere vulnerato. Et si quidem apparere poterit vel hostendi tantum de morte possit accusari. Si autem plures ictus illata fuerint, offenso unu impetu, nec apparueret quod sit mortale, tunc de morte solummodo tot accusari possint, quod ictus apparuerint esse mortales in persona offesi.

Et ne fraus in vulneribus commitatur, duo medici, qui sunt sine suspicione et in arte medicandi periti, destinentur ad vulneratum, et videant vulnera omnia, et sacramento de novo prestito ab eis, dicant quot vulnera habet, et quot sunt mortifere et quot non mortifere. Et si qua videantur eis, facta esse post mortem, et in hoc quod vulnera sunt illa post mortem, stetur dictorum medicorum.

Et heres teneatur referre potestati vel iudici eius ad maleficia antequam corpus tradatur sepulture, vel alius pro eo qualiter ille cuius heres est, vulneratus fuerit, vel percussus post quam mortuus fuerit, si reperiatur quis eum vulneraverit, vel percusserit, condempnatur in

fossero confuse con quelle inferte « in vivo » e considerate come ferite mortali, il numero delle persone accusabili sarebbe aumentato; ossia nella gravissima accusa potevano essere coinvolte anche persone estranee al fatto, quindi del tutto innocenti. Non dimentichiamo che mai poteva essere accusato un numero di persone superiore a quello delle ferite mortali inferte ad una persona.

In un primo momento sembrerebbe chiaro ed esplicito che la disposizione in questione presupponeva da parte del perito medico la capacità di distinguere nettamente una ferita mortale inferta al vivo da una postmortale. Ma chi poteva avere interesse a determinare altre ferite al cadavere ? Cioè chi poteva avere veramente interesse a coinvolgere nell'accusa un numero maggiore di persone ? Sia l'assassino (assassini) o rispettivamente il mandante; sia l'erede.

Se l'assassino era uno, aumentando il numero delle ferite

---

quingentis libr. bon. Sin. autem non reperietur quis percusserit vel vulneraverit post mortem, condempnetur heres mortui in Quingentis libr. bon. si ipse accusaverit de dictis vulneribus vel percussionibus. Si maior est quatuordecim annis dictus heres. Si vero heres mortui fuerit pupillus, tunc condempnetur tutor eius vel curator in quingentis libr. bon. si accusaverit, vel auctoritatem suam prestiterit, vel probationes sine testes tutelerit super dictis vulneribus sine percussionibus factis post mortem. Et predicta locum habeant quando vulneratus statim mortuus est, et dicimus quod medici qui mittentur per potestatem vel per iudices potestatis ad videndum mortuum vel vulneratum, habeat et recipere debeat quilibet eorum a Comuni bonon. viginti sol. bon. pro quolibet mortuo vel vulnerato infra octo dies postquam dixerunt se vidisse mortuum vel vulneratum. Et hoc si fuerit in civitate vel burgis, per comitatum vero et districtum bon. fiat solutio medicis secundum viam et qualitatem personarum arbitrio iudicis potestatis.

Et in memorialibus comunis dictum salarium medicorum non scribatur. Sed massarius comunis bon, dictus denarios eis dare teneatur ut dictum est. Quae denarios potestas bonon. exigere et exigi facere debeat ab eo vel eis, qui reperti fuerint culpabiles de ipso maleficio et vulneribus infra alios octo dies post condemnationem vel absolutionem inde factam vel bannum datum melefactorem in condemnando multando et puniendo et de bonis suis accipiendo et dando massario comunis bonon. ad suum sensum et voluntatem et hoc si de bonis malefactoris reperientur ».

apparentemente mortali, apriva immediatamente la via alla possibilità di accusare altre persone e sebbene una sola persona potesse vibrare parecchie ferite mortali, allargava artificiosamente il cerchio delle persone sospette.

L' erede invece, specie nel caso delle vendette familiari, vista la morte già avvenuta del congiunto, avrebbe potuto pure aumentare il numero delle ferite, in parte per sviare il sospetto dalla propria persona, in parte per coinvolgere nell'accusa altre persone, membri di una famiglia (rivale) e forse già sospettate dell'assassinio. Ma possedevano i periti medici di quell'epoca veramente la capacità di distinguere la ferita mortale da quella inferta « post mortem » ?

Se ciò non è facile ai periti d'oggi, tanto meno era facile in quell'epoca. Bisogna quindi supporre che qualunque sospetto di una ferita inferta « post mortem » creava dei seri imbarazzi non solo ai periti, ma anche ai magistrati.

E allora questa disposizione poteva avere un'intenzione in prima linea preventiva, costringendo così l'erede, ossia il congiunto più interessato, a vegliare sull'intangibilità della salma dell' ucciso, affinchè nè dall' opposta parte, nè da quella dei congiunti si potesse provocare alcuna « falsità » su di esso. Stando alle disposizioni in questione, l'erede avrà avuto ogni interesse non appena a conoscenza del fatto, a sorvegliare strettamente la salma, affinchè nessuno potesse avvicinarla e commettere il reato previsto dallo statuto.

Quindi la legge intendeva, a nostro avviso vigilare unicamente affinchè, avvenuta l'uccisione, si cercasse di sviare l'investigazione delle autorità inquirenti, in parte facendo sorgere dei dubbi sull'esistenza di ferite « post mortem » aumentando il numero dei sospetti ecc. Se tuttavia il fatto si verificava e i periti potevano affermare sicuramente l'esistenza di ferite postmortali, l'erede si vedeva costretto a dare tutta la sua

collaborazione alle autorità per scoprire il vero reo. Una volta trovatolo, cadeva il sospetto che poteva gravare eventualmente su di lui, di voler coinvolgere persone innocenti. Se le ricerche invece davano esito negativo, egli subiva la pena della multa pecuniaria stabilita. Ma pur avendo l' erede in questo caso subìto la pena pecuniaria, anzi, proprio per questa ragione, egli era spinto ad indagare anche più tardi fino al ritrovamento del vero reo; supposto sempre che egli fosse veramente innocente. Non crediamo che si possa dare, in verità, una spiegazione diversa alla disposizione statutaria in questione.

Abbiamo detto che gli statuti del 1265 e del 1288 stabilivano degli obblighi anche per il ferito stesso, qualora egli sopravvivesse; definitivamente o temporaneamente, è indifferente ([9]).

Anche questa disposizione degli statuti mirava a sottrarre il ferito, non ancora definitivamente salvo, ad ogni influenza e coercizione estranea.

Pensiamo ad una persona gravemente ferita, ancora sotto l'influenza dello « choc traumatico » o in delirio, priva della sua capacità d'intendere, di volere e di disporre !. Con quale facilità può soggiacere alla volòntà di terzi !

---

([9]) Frati Luigi: Statuti di Bologna dell'anno 1245 all'anno 1267... Bologna, Regia Tipografia. 1869-77. Tomo III pag. 609, Rubrica XXIV. Poichè le rispettive rubriche dei due statuti « Quod nullus vulneratus ire debeat ad domum alterius (propter) quam suam » sono quasi identici, riportiamo solo la rubrica XXIV degli statuti del 1265: « Item statuimus et ordinamus atque precimus, quod nullus vulneratus, sive percussus debeat ire, vel se facere portari aut se portari permittat ad domum alicuius preterquam ad suam, vel ad quam habitat vel ad domus alicuius qui esset sibi magis propinquius vel affinis. Et si portaretur vel iret, non debeat ibidem stare ultra unum diem, vel duos. Et si aliquod instrumentum in domo alicuius preterquam in ea in qua habitat cum familia sua, vel sui proximioris propinqui sive affinis repcriretur factum esse a dicto vulnerato sive percusso, non valeat et omni robore careat atque firmitate ».

Egli può essere minacciato dagli amici o congiunti dei feritori ed impedito a fare una denuncia; od obbligato a sottacere i nomi dei feritori. Egli può essere indotto a modificare il suo testamento o a stendere e firmare documenti che in condizioni normali non avrebbe firmato ecc.

Nulla di più giusto e comprensibile che lo statuto disponga il suo trasferimento in casa propria o in quella dei prossimi congiunti. E qui l'erede trova un'altra ottima ragione, per essere sollecito a vegliare sul ferito. Se questi, in un primo momento sopravvissuto, dovesse poi morire, quanto più facile che in una casa estranea possa subire delle ferite postmortali da persone interessate! Quindi anche questa disposizione della legge avrebbe fatto sì che l' erede, avesse tutto l' interesse di evitare la possibilità di siffatte complicazioni.

Dunque gli statuti di Loderingo d'Andalò del 1265 completano e perfezionano quelli precedenti, in quanto:

1 - non si accontentano di stabilire se il ferito versa in pericolo di morte, ma prescrivono tassativamente — sempre previo nuovo giuramento — di precisare il numero delle ferite mortali e non mortali;
2 - affermano e stabiliscono che non poteva esser accusato un numero maggiore di persone di quello delle ferite mortali;
3 - affidano tale mansione a due medici esperti nell' arte, i quali, oltre alle suddette cose devono riferire se esiste una lesione inferta « post mortem »;
4 - L'erede del morto è obbligato a denunciare il fatto avvenuto al podestà o ai giudici di quest'ultimo ed è obbligato altresì ad inviare dei medici appositi per l'esame del cadavere, prima che avvenga la sepoltura;
5 - stabilisce la norma che, nel caso di ferite « post mortem »

se l'autore di queste non dovesse esser ritrovato, la responsabilità penale cadrà sull'erede;

6 - fissa le penalità per il feritore « post mortem » nonchè per l'erede, distinguendo tra l'erede minorenne e adulto;

7 - stabilisce il salario dei medici.

La rubrica XXIV invece:

1 - obbliga il ferito a farsi portare in casa propria o in quella dei parenti più vicini, concedendo una brevissima sosta presso la casa di estranei;

2 - stabilisce che ogni strumento notarile fatto stendere fuori della casa del ferito è nullo.

Queste sarebbero quindi le disposizioni tassative degli statuti bolognesi nel periodo 1250-1265 riguardanti gli obblighi dei medici « plagarii » o vulnerati.

3 - Lo spoglio accurato degli Statuti sopracitati rivela che i legislatori del Comune di Bologna non si appagarono di precisare i doveri dei periti medico-legali, ben sapendo che il loro referto o la loro perizia scritta sarebbero stati privi di ogni valore giuridico senza il crisma della legalità; questo crisma era conferito dalla stesura e dalla firma di un notaio pubblico.

Fra tutti gli ufficiali pubblici di Bologna, solo il notaio poteva vantarsi, nel secolo XIII ed anche più tardi, di una nomina imperiale. Tale nomina conferiva al notaio un'autorità giuridica indiscussa e senza pari, e ai documenti da esso rogati il carattere e valore dell' ufficialità nonchè della legalità.

Un certificato medico e ancor più, una perizia medica, rimaneva un semplice documento privato, senza l' intervento notarile, nè poteva essere presa in considerazione dal giudice nel corso di qualsiasi processo civile o penale.

Ecco perchè il notaio del podestà di Bologna rappresentava uno dei personaggi più importanti ed indispensabili tra i collaboratori del primo Cittadino del Comune.

Già la rubrica III Liber I degli statuti del 1250 [10] prescrive tassativamente « Quod Potestas habeat tres bonos Judices et duos bonos Notarios » e riguardo a questi ultimi precisa subito, che essi « bene sciant tabellonatus officium exercere, et ydoneos, et legales et honestos, unus quorum recipiat accusationes et probationes de homicidio et falso et de pace facta et de debilitatione membri et de grave vulnere sine vulneribus etc. ».

Le disposizioni degli statuti del 1265 riguardanti i notai sono state riportate nel lavoro già citato del Simili, è superfluo quindi che le riproduciamo un'altra volta.

Ma eccoci gli statuti del 1288, che nella rubrica XIII del Liber IV [11] si ricordano anche dei notai, sotto il titolo: « De mittendo notario ad eum qui diceretur mortifere vulneratus et mortus » e nel testo si precisa: « ordinamus, quod si in civitate Bononiae vel burgis fuerit aliquis mortifere vulneratus et post vulnera supervixit, denuntiatione facta, Potestas, vel eius judex debeat incontinenti mittere unum ex notariis suis, ut videat vulneratum et scribat quot habeat vulnera et in quibus partibus personae et reducat in actis publicis, ita quod falsitas post mortem non possit committi, quod si factum non fuerit, non possit accusari de morte, nisi unum tantum.

Confrontando tale testo con quello degli statuti di Loderingo d'Andalò (1265), vediamo che i due coincidono quasi

---

(10) Frati Luigi: Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267... Bologna, Regia Tipografia 1869-77. Tomo I pag. 73 r e v; Statuta Com. Bon. 1250. Liber I. Rubrica III.

(11) Fasoli G. e Sella P.: Statuti di Bologna dell'anno 1288. Cittá del Vaticano. 1937. Vol. 1, pag. 183: Liber IV. Rubrica XIII.

letteralmente, mentre vi è una notevole differenza tra questi ultimi due e quelli del 1250.

Le disposizioni riguardanti i notai del podestà dell'anno 1250 sono molto generiche e manca ancora in esse quella meticolosa precisione e quell'esattezza nell'uso dei termini, che non lascia nel lettore il minimo dubbio circa le intenzioni del legislatore; caratteristiche queste, inconfondibili degli statuti posteriori. Tuttavia risulta da esse in modo chiaro, che uno dei notai del podestà ha l'obbligo di ricevere ufficialmente l'accusa e le prove esposte riguardanti un omicidio, una minorazione di un arto o una lesione (ferita) prodotta su una persona. Non vi è invece una parola, in questi primi statuti, che riguardi una eventuale collaborazione o cooperazione fra i periti medici e i notai.

Molto più espliciti e precisi circa i compiti del notaio nel caso di ferimenti mortali sono gli statuti del 1265 e 1288. Fermo restando il principio — non essendo stato abolito — che la denuncia di casi simili venisse fatta nelle mani del notaio, lo statuto obbliga il podestà, non appena avvenuta la denuncia di un ferimento mortale, dal quale il ferito sopravvivesse, di inviare uno dei suoi notai, affinchè vedesse il ferito e prendesse nota del numero delle ferite precisando quali parti del corpo fossero state lese e stendendo di tutto ciò *un atto pubblico.*

Ecco perchè era indispensabile la presenza del notaio: una volta fissato in un atto pubblico il numero delle ferite mortali, nessuno avrebbe osato di produrre « post mortem » delle ferite apparentemente mortali, volendo dare ad intendere che esse sarebbero state inferte sul vivo, con il solo scopo di coinvolgere un maggior numero di persone e di sviare eventualmente il sospetto del giudice inquirente su altre persone.

Le disposizioni contenute negli statuti ora riportati e ri-

**TAVOLA II**

Referto dei maestri Edoardo e Egidio de Jnghilleri (Prima metá del sec. XIV). *(per la trascrizione del testo vedi retro)*

*« Magister aodardus johannis Magister Egidius de jnghileriis (ambo de) precepto domini judicis ad maleficio deputatis iverunt ad videndum magistrum galvanum et ipsum viderunt et tentaverunt bene et diligenter de uno vulnere quod habuit in arteria chosse et ipsum vulnus consolidatum est iam fuit quinque septime enim cichatrix est subtilis itaque a presens non est mortale nisi alia acidentia propter malam custodiam non apareant inceps et hoc dicunt ex eorum sacramento de novo prestito. Die XVI Julij ».*

guardanti esclusivamente i notai del podestà non devono però indurci a supposizioni errate circa le funzioni di questi ultimi.

Sopratutto non dobbiamo credere che i notai abbiano mai esplicato funzioni o incombenze mediche. Ciò viene escluso implicitamente dagli statuti; in modo più vago nel 1250; ma in maniera assolutamente precisa ed esplicita negli anni 1265 che fissano anche i compiti e i salari dei periti medico-legali e di cui le rispettive rubriche degli statuti del 1288 sono solo le ripetizioni.

Ci preme sottolineare tutto ciò, perchè il Simili, nel lavoro già citato, essendogli forse sfuggita la rubrica VI Liber II degli statuti del 1265 « Quod nullus possit de morte alicuius vel mortifere vulnerato... accusare vel denuntiare, nisi tot homines, quot vulnera mortalia apparuerint esse illata mortuo vel vulnerato quae *per medicos videantur* » riguardante l'incarico dei periti medico-legali, e riportando solo la rubrica IX [12] che tratta il compito dei notai, arriva alla conclusione che i legislatori in questione abbiano escluso i medici, affidando un incarico così delicato al solo notaio e ciò fino all' entrata in vigore degli statuti del 1288. Egli fa seguire tale constatazione da supposizioni, nell'analisi delle quali sarebbe ozioso addentrarci, basandosi esse non su di un difetto effettivo degli statuti, ma al solo fatto di essere, al Simili, sfuggita la rubrica che riguarda i medici.

E' vero che gli statuti non accennano alle modalità di collaborazione tra medici e notai; ma ciò sarebbe stato anche superfluo dal momento che il compito delle singole parti era rigorosamente precisato nelle rispettive rubriche ed è chiaro che, come il medico non poteva svolgere una funzione notarile,

---

[12] Frati Luigi: Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267. Bologna, Regia Tipografia. Tomo III. 1877 pag. 599. Rubrica IX.

così era anche impossibile che il notaio si arrogasse i compiti quanto mai delicati e tecnicamente precisi di un medico. Nè contraddice a questo principio il fatto che gli statuti impongono anche al notaio l'ispezione del cadavere o del ferito, facendogli redigere un atto pubblico sul numero delle ferite mortali e sull'ubicazione delle parti colpite.

Come si svolgeva allora la cooperazione tra i periti medici e il notaio? Appena il podestà venuto a conoscenza di qualche reato contro l'incolumità della persona umana (ed egli poteva sapere un fatto simile per denuncia ufficiale dagli organi subalterni del Comune e del Contado, per denuncia della parte lesa, per denuncia di anonimi, o in qualche altro modo) e precisamente di un fatto di ferimento (percossa) o assassinio di qualsiasi specie, egli incaricava il giudice « ad maleficia deputatus » di istituire un processo. Nello stesso tempo se il ferito oppure il cadavere dell'ucciso si trovavano alla portata delle autorità inquirenti, si procedeva all' estrazione di due o più medici e alla nomina dei notai. I medici estratti a sorteggio da un bussolotto o sacchetto si trasferivano insieme al notaio prescelto dal podestà o dal suo giudice al posto ove si trovava il morto o il ferito.

Dopo l'ispezione e l'esame del cadavere o del ferito, dettavano, previo giuramento, il loro referto al notaio; il quale dopo la compilazione di esso, lo faceva di solito firmare dai due sanitari, oppure, specie se questi ultimi non sapevano scrivere, ciò che non era in quei tempi una rarità, apponeva la propria firma. Molte volte invece il referto non veniva affatto firmato, in quanto non serviva come documento indipendente; ma, pur avendo esso tutto il carattere della legalità, non rappresentava che una delle varie carte di corredo e che, trascritto integralmente, veniva poi incluso dal notaio o dal cancelliere, negli atti ufficiali del processo.

La presenza del notaio quindi era assolutamente indispensabile, per conferire l'atto di ufficialità o di legalità ad ogni rilievo fatto durante il processo e messo per iscritto; ma è chiaro che, nello stesso modo che il referto medico abbisognava del crisma del notaio (e *solo* del notaio ufficiale del podestà o del suo giudice), così la presenza solo di quest'ultimo, senza quella dei periti medici ufficiali, era insufficiente per la redazione di una perizia valida. Infatti, se il notaio, come qualsiasi persona intelligente, era in grado di contare le ferite e di stabilire quali parti della persona fossero interessate — e nota bene gli statuti non chiedono di più al notaio ! — era fuori delle sue capacità e competenze la descrizione precisa delle ferite stesse e sopratutto lo stabilire quali di esse fossero mortali o meno, quali inferte sulla persona viva, e quali « post mortem ». E' chiaro che si trattava di compiti che solo i periti medici potevano risolvere e da questi ultimi il giudice attendeva anche la relativa risposta.

4 - A conoscenza delle esplicite rubriche degli statuti circa i doveri dei periti medici sorge spontanea la domanda: come dispongono gli stessi riguardo all'ammissione dei singoli medici nel corpo degli esperti ? Esistevano condizioni speciali che ne limitavano l'assunzione, oppure vi poteva essere iscritto ogni medico ? Gli statuti del 1288 con le modifiche apportate nel 1292 [13] sono molto espliciti anche su tale argomento, nè abbiamo intenzione di riprodurre testualmente le relative disposizioni, anche perchè riportate dal Simili. Ci accontentiamo

(13) Fasoli G. e Sella P.: Statuti di Bologna dell'anno 1288. - Cittá del Vaticano 1937. Vol. I pag. 172-174: Liber IV Rubr. XIII.

di riassumere i capisaldi delle disposizioni del 1292, mettendo in parentesi quelle del 1288 ove le addizionali del '92 le avessero modificate: il podestà appena entrato in carica (ciò che avveniva ogni sei mesi) doveva raccogliere per quartiere i nomi dei medici e chirurghi « de sapientoribus et dignioribus », che fossero « fide dignos et expertos » e far prestare loro il primo giuramento: dico il primo, poichè il giuramento doveva poi esser ripetuto ad ogni nuova missione. Dell'elenco di questi medici si doveva fare un pubblico strumento. I nomi di questi, scritti separatamente su biglietti appositi, dovevano esser messi in un sacchetto. Questo sacchetto e un altro identico, ma vuoto, doveva esser custodito dal depositario del Comune. Ogni volta che capitava di mandare medici a visitare feriti o morti, si doveva estrarre a sorte il nome di due medici, ponendo i due biglietti nel sacchetto vuoto. Ciò in presenza di quattro anziani del Comune e così di seguito fino alla durata in carica di quel podestà. Questi medici dovevano esser salariati secondo gli statuti.

Se un medico doveva esser inviato in missione in contrasto con queste modalità, il giudice presente del podestà condannava a 100 lire di multa chiunque aveva dato il beneplacito in tal senso. E questi medici dovevano evere almeno 30 anni di età (40), 100 lire di estimo, ed essere residenti a Bologna almeno da 20 (10) anni.

Dando un'occhiata ai nominativi dei periti medici, vediamo che fra di essi si trovavano lettori dello Studio, come Bartolomeo da Varignana ed altri medici condotti di fama, come Ugo da Lucca, medici dei quali non ci è pervenuto il nome. Ad alcuni di essi la mansione peritale poteva essere gradita; altri invece volevano esser garantiti contrattualmente dell'esenzione da un tale servizio. A questi ultimi appartiene il maestro Taddeo degli Alderotti, famoso medico e profes-

sore dello Studio. Infatti la rubrica X del codice I degli statuti dello Studio di Bologna ([14]) sotto il titolo « De privilegio Magistri Thadei Doctoris fixice et scholarium eius » in modo esplicito prescrive « et non possit cogi ipse magister Thadeus ire ad videndum vulneratos, vel aliquem relationem de vulneratis facere ». Ciò, evidentemente, per non distrarre il Maestro dai suoi obblighi didattici.

Vi erano poi medici, che ambivano la mansione peritale, pur non potendo soddisfare ad alcune esigenze degli Statuti. Abbiamo già visto che secondo gli statuti del 1288 non si poteva esser inclusi nell'elenco dei periti medici, se non si avevano compiuti i trenta anni di età.

Ma il caso di un certo Magister Bonnesegna ([15]), figlio del giudice del popolo Benvenuto Bonifacio, ci insegna che qualche volta si faceva eccezione a tale esigenza. Infatti, in data 18 aprile del 1298, abbiamo una supplica del nominato Maestro Bonnesegna al Comune di Bologna, nella quale chiede di essere ammesso all'elenco dei medici che vengono inviati « ad videndum offensas et injurias facta hominibus civitatis et districtus Bononie » ([16]).

Questo medico pur non avendo raggiunto il 30° anno di età, aveva già compiuto alcuni servizi importanti. Egli, figlio

---

([14]) Gaudenzi A.: Gli Statuti dello Studio di Bologna. In « Bullettino dell'Istituto Storico Italiano ». Roma, 1888, N. 6 a pag. 117-137 cita il Cod. I Rubrica X. « De privilegio Magistri Thadei » ecc.

([15]) Del libro Q. Reformationum Comm. Bonon. a c. 225 r. (Nell'Archivio di Stato di Bologna).

([16]) Ecco il testo del documento stesso: « Ex libro Q. Reformationum Comun. Bon. c. 223 v., 225 r. et 226 v. » dell'anno 1288.

Die decimo octavo mensis aprilis MCCIXXXXVII. Item quid placet Consilio providere super infrascripta peticione, cujus tenor talis est: Vobis excelso divo domino Capitaneo, Sapientibus Viris dominis Anzianis et Consilius Populi Bononie, supplicat magister Bonnesegna; filius domini Benvenuti Bonifacii, judicis de Populo Bononie, doctor et magister in arte fisice et astrologiae et aliis artibus examinatus et continuatus in hiis in regno serenissimi Regis Jerosolomitani et Sicilie,

del giudice del popolo del Comune di Bologna Benvenuto Bonifacio, ottenuto il diploma di dottore e « magister in arte fisice et astrologie et in aliis artibus » dal Duca Roberto, vicario generale del re di Gerusalemme e della Sicilia, ritornato a Bologna dalla Francia chiede di esser ammesso tra i periti medico-legali.

Il Consiglio del Popolo, decidendo con grande maggioranza in senso favorevole, risponde alla domanda nel modo seguente: « Item facto partito per dictum dominum Capitaneum de sedendo ad levandum et ad scrutinium ut dictum est, placuit illis qui posuerunt fabas albas, qui fuerunt numero trecenti decem et novem, quod peticio magistri Bonnesegna filii domini Benvenuti Bonifacii sit firma, valeat et teneat et plenum robur obtineat et executioni mandetur in omnibus et per omnia secundum quod scripta est et lecta fuit in dicto Consilio, non obstantibus et ut supra; illi qui posuerint fabas nigras in contrarium fuerunt decem et septem. Presentibus Daniele Iohannis et Rolando Casotti bannitoribus Populi, testibus in dicto Consilio existentibus ».

---

it publcė patet per literas sigilatas sigillis pendentibus ceree (sic!) ruber excelsi ducis domini Roberti, primogeniti et vicarii generalis dicti domini Regis in dictis regnis, noviter reditus ad civitatem Bononia de Regno serenissime regis Francise et dicto regno domini regis Karli, quod amore et honore ipsorum Regum et Ducis et pro honore et utilitate Comunis Bononie velitis ponere et firmari facere in vestro Consiglio Populi, quod nomen et pronomen ipsius magistri Bonnesegna ponatur presencialiter et successive in brevi ubi e saculo ponuntur nomina Medicorum civitatis, qui dantur iudici domini Potestatis ad videndum offensas et injurias factas hominibus civitatis et discrictus, Bononie, et quod ipse gaudeat et gaudere debeat privilegiis et beneficiis, quibus gaudent dicti medici et doctores dictarum arcium, ac si scriptum esset nomen ejus in Collegiis ipsorum Medicorum, Doctorum et Magistrorum, non obstante quod dicatur quod sit junior triginta annis, vel alia quacumque causa, et maxime cum a prudentibus viris publice enarrentur quod scientia et bonitas perfecti doctoris consuevit adimplere etatis defectum ».

5 - Le mansioni dei periti medico-legali nel secolo XIII, sia dai vari Statuti, sia dai numerosi referti medici pervenutici consistevano principalmente nell'ispezione esterna del ferito o del cadavere e nel fissare il numero e l'ubicazione delle ferite mortali, di quelle non mortali e di quelle di carattere dubbio; vi erano poi i « vulnera timida o suspecta » ove i periti pur non potendo dichiarare il carattere mortale con sicurezza, temevano o sospettavano che la lesione fosse mortale. In tali casi, la dichiarazione definitiva veniva fatta dopo alcuni giorni, se il ferito non soccombeva prima, con lo scopo preciso di facilitare il compito delle Autorità inquirenti e precisare entro i limiti possibili il numero delle persone passibili di accusa.

Conoscendo questi presupposti redazionali dei referti, non sarà inutile a riportare alcuni esempi pratici di essi, per far conoscere almeno gli schemi più frequentemente usati sia dai notai, sia (più tardi) dai medici.

E' da sottolineare però che i referti ancora non autografi, ma scritti dai notai, sotto dettatura dei medici, quelli cioè che si riscontrano generalmente fino al 1340, non riportano mai i nomi dei notai. Vi figurano invece senza eccezione i nomi dei medici che in quella data occasione compirono la missione, in più veniva riportato quasi sempre il nome del giudice « ad maleficia deputatus » e spesso anche quello del podestà in carica. I medici o chirurghi di solito erano due, ma potevano esser incaricati anche tre o quattro.

Ecco dunque uno degli schemi più frequenti:

« Magister "X" et<br>Magister "Y" } ambo medici comunis bononiae de precepto domini "Z" judicis domini potestatis ad maleficia deputati iverunt ad terram (qui segue il nome della località)

ad videndum et tentandum (qui segue il nome dell' ucciso) de terra (oppure) de capella... (segue il luogo o la parrocchia di residenza dell'ucciso) vulneratum et mortuum; quem viderunt et diligenter tantaverunt et dicunt suo sacramento de novo prestito quod invenerunt in eo unum vulnus (o duo o più vulnera) mortale (o mortalia) (Segue poi la breve descrizione e l'ubicazione della ferita rispettivamente ferite mortali). Item invenerunt in eo unum (o più) vulnus non mortale. (Segue ora la ubicazione e la breve descrizione delle ferite non mortali).

La descrizione e l'ubicazione delle ferite era quanto mai breve e solo raramente assistiamo a descrizioni circostanziate. Ciò non dipendeva, come il Münster dimostra, dalla ignoranza dei medici, anche perchè i periti venivano scelti tra i migliori della città, ma semplicemente dal fatto che gli esperti rispondevano solo a quei determinati quesiti che potevano interessare il giudice. Dalle nostre argomentazioni prima esposte conosciamo bene quali argomenti erano importanti per il giudice. Del resto il carattere troppo schematico non costituisce l'unico difetto delle perizie: tali difetti furono rilevati e discussi dal Simili e dal Münster e come quest'ultimo dimostra, non si tratta di omissioni casuali; gli esperti facevano in realtà a meno di tutti quei dati che erano già sicuramente conosciuti dal giudice. Infatti nel momento di incaricare i periti medici di una missione, il giudice aveva già in mano o una denuncia ufficiale, presentata dalle autorità subordinate del Comune o della Provincia oppure una denuncia fatta e inoltrata dalla parte lesa. In essa vi erano specificate, tra le altre cose il nome, cognome e paternità del ferito o dell'ucciso, l'ubicazione della sua casa, il modo con cui si svolse l'aggressione, l'arma usata dall'aggressore, il carattere della ferita (da taglio, lacera, contusa ecc. senza o con perdita di sangue e in questo

ultimo caso se vi fu perdita minima, piccola, modica, grande o massima di sangue).

La ragione secondo il Münster, per cui nei referti tutti questi dati generalmente mancano, è che il perito medico riportandoli non avrebbe che ripetuto cose già note al giudice, mentre egli doveva rispondere a quesiti non ancora risolti.

Noi, per dir la verità, non del tutto convinti di questa spiegazione, propendevamo in principio ad attribuire all'ignoranza dei medici dell'epoca la mancanza dei dati particolareggiati; ma, andando alla ricerca di referti del '400 inoltrato, convinti di poter dimostrare una notevole differenza fra di essi nel senso di un perfezionamento, dovemmo ricrederci. La lettura di una ventina di perizie dei vari decenni del '400 ci convinse che non vi è alcuna differenza nella descrizione delle ferite tra le due epoche, e che forse *è* più facile trovarne delle particolareggiate all'inizio del '300 che nel '400.

Nel '300 inoltrato, quando i referti sono già autografi e portano anche la firma autografa dei periti, è tutt'al più il tono di essi che cambia, diventando più solenne, inoltre vi si trovano più spesso riferimenti alle prescrizioni statutarie.

Vogliamo riportare due esempi di questi referti ([17]), (altri quattro referti, custoditi anch'essi nell'Archivio di Stato di Bologna, sono riprodotti nelle tavole I-IV):

1) - « MCCCLXXXVII die X mensis agusti.

« De mandato sapientis et discreti viri Juri periti domini Simonis de Papia Judicis Malefficiorum comunis bononie Nos Magister Jacobus de Muglo et Magister Johannes Pacis ambo medici Electi et extrati de pisside medicorum secundum formam statutorum Comunis bononie ivimus ad videndum Ber-

([17]) Atti giudiziari. Carte di corredo della Curia del Podestá (Atti di accusa ecc.) Busta dell'anno 1387. (Nell'Archivio di Stato di Bologna).

nardum Johannis de burgo sancti sepulcro Capele sancti Fabiani percussum et vulneratum et invenerunt in eo unam percussionem sive vuln in occipite a latere sinixtro et dicimus et referrimus vobis domini judici quod dictus bernardus de dicta percussione sive vulnere est sine periculo mortis.

Ego Johannes preditus predita reffers et manu propria subscribeo.

Ego Jacobus de Muglo preditus predita referro et manu mea firmo ».

2) - Christi nomine invocato eiusque dulcissime genitricis. Consillium infrascriptorum medicorum ellectorum super dispositione egritudinis sassi de doctis. Est tale videlicet quod omnia iuspecta via veritatis et iuris quantum spectat ad scientiam medicine perquirere et quantum ad presens videri iudicari et dici potest. Est illa. Nam dicunt dicti Magistri infrascripti quod vulnus in fronte existens in super cillio versus medium inter cilliorum non dicitur esse timidum suspectum neque mortale ex hiis que nunc videatur vel appareatur et mellius speratur in futurum fieri.

Ego martini de lero physice doctor scripsi et interfui dicte scripture et de vonsillio et conscientia mea scriptum est.

Ego Nicholaus de quartirolo dictam confirmo.

Ego Nicholaus ditam confirmo.

Ego prius parvus dictam confirmo.

Ego Franciscus condam Johanis da galo confirmo.

Ego donatus savinj... ditam confirmo ».

In sostanza quindi molte belle parole, ma come referti non possiamo rilevare nemmeno il minimo perfezionamento o progresso tecnico nei confronti dei primissimi del 1287.

Tutti i referti medico-legali venivano allegati alle altre carte

di « corredo » del processo, cioè alla denuncia, all'atto di accusa, alle difese ecc... Essi venivano però trascritti nel libro dei « Processi e sentenze », cioè nel volume in cui il notaio o cancelliere del tribunale scriveva ufficialmente tutto lo svolgimento e la sentenza finale del processo.

La giustizia bolognese poteva ricorrere al parere non solo dei periti medico-legali ufficiali, ma anche a quello dei medici curanti, quando la deposizione di questi portava ulteriore luce su questioni medico-forensi non ancora risolte. Vogliamo citare un caso del genere, sopratutto perchè il medico curante interrogato fu il famoso Bartolomeo da Varignana, il quale in altri casi fungeva da autorevolissimo perito e le cui perizie sono riportate nei lavori del Simili e del Münster.

Si tratta di un sospetto avvelenamento da parte di una moglie, certa Villiana, nei confronti di suo marito, un certo Francesco. Essa avrebbe somministrata una pozione al marito, « tamquam affatturatrix » ossia essa avrebbe agito come le affatturatrici che preparano e somministrano magiche bevande, per ottenere che il marito o un dato uomo non amasse un'altra persona. Queste bevande spesso non erano innocue; quindi l'accusa secondo la quale il marito sarebbe diventato pazzo e in seguito sarebbe morto per aver bevuto la pozione, non era del tutto campata nell'aria. Il 4 ottobre 1302 ([18]) il tribunale volle sentire Bartolomeo da Varignana, medico curante del defunto il quale escluse l'avvelenamento. I segni attribuiti alla pazzia corrispondevano con ogni probabilità ad un deliro febbrile.

Ma ecco il testo della deposizione del grande medico: « 4

---

([18]) Atti giudiziari. Carte di corredo della Curia del Podestá. (Atti di accusa ecc.) Busta dell'anno 1302. (Nell'Archivio di Stato di Bologna).

Octobris 1302. Magister Bartholomeus de Varignana iuravit dicere veritatem super predictis et dixit quod dictus Franciscus mortuus est de quadam febre continua, et hoc dixit quia ipsum vidit et medicavit tempore infirmitatis suae, et quod non fuit stultus de aliquo afaturamento ».

Non sappiamo con esattezza se la giustizia bolognese si servisse dei suoi periti iscritti all'albo nei riguardi dei carcerati e torturati. Non crediamo che i periti, che formavano l'« elite » dei medici bolognesi, si adattassero alla medicazione dei torturati e carcerati, funzione ritenuta in quell'epoca degradante.

Ciò non esclude però che i giudici ogni volta che si presentasse l'occasione di risolvere un quesito medico-legale nei confronti dei carcerati, si rivolgessero agli esperti a loro disposizione. Un referto del genere, sulla possibilità fisica di sopportare la tortura dopo esser guarito dalle conseguenze fisiche della precedente, è stato pubblicato ultimamente dal Münster.

Dai nomi dei medici riportati dal Mazzoni-Toselli, ([19]) pagati dal Comune per avervi medicato torturati e mutilati della mano, delle orecchie, del naso e accecati ecc.) non appare ve ne fossero di quelli appartenenti ai periti. E' accertato però come anche i medici dei carcerati fossero regolarmente stipendiati dal Comune, come non vi è dubbio che le loro mansioni fossero sempre riparatrici e nulla avessero in comune con gli esecutori materiali delle torture e delle orrende pene corporali allora in uso.

Ma commetteremmo a questo punto un grave errore, con-

---

([19]) Mazzoni-Toselli O.: Cenno sull'antica storia del Foro Criminale di Bologna. Bologna. Tipogr. del Genio 1835. In 8° picc. pag. 10-12.

cludendo che le funzioni peritali dei medici prescelti si limitassero ad un campo così ristretto.

Infatti, i numerosi certificati, in parte autografi e firmati dai rispettivi medici ci dimostrano che le loro mansioni e compiti erano multiformi in quanto essi potevano esser interpellati, dai casi di psichiatria a quelli di veneficio, su di una vasta gamma di problemi. Se ciò nonostante la stragrande maggioranza dei referti riguarda casi di comuni « percosse », con la semplice enumerazione ed ubicazione delle ferite mortali e non mortali, ciò dipende solo dal fatto ben comprensibile che proprio casi del genere si verificavano con maggiore frequenza mentre quelli più complicati e per noi più interessanti si presentavano più raramente. Dobbiamo rilevare, inoltre, che il compito di distinguere le ferite mortali da quelle comuni non richiedeva necessariamente l' autopsia del cadavere, ma poteva esser fatta col solo esame esterno del corpo dell'ucciso. Ciò naturalmente non escludeva la possibilità che l' autopsia venisse eseguita ogni qualvolta si presentasse la necessità.

Con le argomentazioni su esposte crediamo di aver esaurientemente definito e trattato ciò che riguarda l'ordinamento interno della medicina legale di Bologna nel suo periodo iniziale; possiamo quindi passare senz'altro all'esame dello stesso argomento nei riguardi dell'altra grande comunità medioevale: cioè della Repubblica di Venezia.

## CAPITOLO III

# LEGISLAZIONE SANITARIA E MEDICINA LEGALE A VENEZIA

1 - Generalità. 2 - Il «capitolare» dei medici e gli obblighi medico-legali. 3 - L'ordinamento giudiziario veneto e le autorità ad esso preposte - La denuncia dei feriti. 4 - Esempi di referti medico-legali. Prassi medico-legale.

1 - Lo studio delle leggi sanitarie e dell'esercizio pratico della medicina legale se permette di rilevare analogia fra Bologna e la Serenissima, rende possibile pure di mettere in evidenza particolarità e diffidenze in rapporto con la rigida legislazione veneziana.

Per conoscere le basi dell'organizzazione medico-peritale e i rapporti dei periti con gli organi diversi della giustizia veneta, dobbiamo esaminare un po' da vicino, sebbene molto succintamente alcune delle leggi della Repubblica che regolano l'esercizio della professione sanitaria nella 2ª metà del '200 e nei primi decenni del '300.

A noi sembra che la particolarità principale dalla legislazione sanitaria veneziana sia stata l'impostazione a tutti i medici esercenti legalmente la professione di certi obblighi verso gli organi della giustizia. In un certo senso quindi tutti i medici e chirurghi avevano compiti medico legali. Oltre ai medici e chirurghi comuni (liberi professionisti), vi erano poi quelli che esercitavano la funzione peritale o medici (chirurghi), legali per eccellenza, scelti tra quelli stipendiati dal comune (medici e chirurghi condotti). Poichè la classe dei medici e chirurghi nel sec. XIII era unita nell'arte o corpora-

zione, questa, come tutte le altre « arti » o corporazioni, andava soggetta al controllo delle autorità governative. Per i medici questa autorità era la cosidetta « Giustizia Vecchia » ([20]) i cui membri si chiamavano « giustizieri vecchi ». L'aggettivo « vecchi » o « vecchia » si usa per distinguere quest' autorità e i suoi membri dalla « Giustizia Nuova » formatasi nel 1261. La « Giustizia Vecchia » era costituita originalmente da tre patrizii, cui se ne aggiunse più tardi un quarto: essi venivano chiamati « Offiziali alla Giustizia Vecchia » o « Giustizieri Vecchi » (Iustitiari veteres), mentre quelli della Nuova venivano chiamati Provveditori alla Giustizia Nuova.

Alla Giustizia Vecchia sottostavano non solo i medici ma tutte le « arti » e mestieri; essa giudicava anche in materia di pesi, misure e prezzi.

Il decreto del Maggior Consiglio (l'organo legislativo della Repubblica) del 29 aprile 1281 stabilisce che nessun medico o chirurgo possa esercitare l'arte nè « audeat ac debeat medicare de plagis », senza aver prima giurato di osservare il « capitolare alla Giustizia Vecchia » ([21]). (Maggior Cons. — Liber Comunis secundum C. 103 A.). A tale proposito è necessario chiarire che cosa dobbiamo intendere per « capitolari » dei medici. Nel secolo XIII, e in parte ancora nel XIV, la professione medica veniva considerata a Venezia come in molti altri Stati (ricordiamo la corporazione o arte a cui apparteneva Dante) come un mestiere o arte era raggruppato in una corporazione, chiamata pure « arte » che vigilava sugli inte-

---

([20]) Monticolo G.: I Capitolari delle arti veneziane sottoposti alla Giustizia e poi alla Giustizia Vecchia. Prefazione da pag. VII al LVII. Cfr. inoltre nella Bibliografia i lavori di L. Münster.

([21]) Tutti i documenti veneziani da ora in poi citati si trovano nell'Archivio dello Stato (dei Frari) di Venezia.

ressi materiali e morali dei suoi iscritti e che controllava inoltre la condotta e la rettitudine professionale degli stessi, così anche i medici possedevano la loro corporazione o « arte » che svolgeva tutte quelle mansioni, che dal 1333 in poi, divennero di spettanza del Collegio e che oggi spettano mutatis mutandis all'Ordine dei medici. Come tutte le altre arti, anche quella dei medici, possedeva determinati regolamenti o « capitolari » il cui mantenimento era obbligatorio per tutti i membri. Per conferire maggior solennità ai « capitolari », ogni medico, come vedremo, doveva prestare giuramento di osservarli, nè si poteva esercitare la professione in mancanza di tale giuramento.

Oggi gli Ordini professionali sottostanno direttamente alla giurisdizione del Prefetto; le « arti » veneziane in quell'epoca dipendevano dalla Giustizia Vecchia. Ecco perchè anche il giuramento di osservare i « capitolari » doveva esser prestato nelle mani dei « giustizieri vecchi ».

2 - Il « capitolare » dei medici, anche come statuto di una corporazione non avrebbe mai avuto valore di legge. Affinchè i singoli paragrafi di esso assumessero valore di legge, era necessario che l'intero « capitolare » fosse emanazione delle supreme autorità della Repubblica. Infatti il « capitolare » del mese d'aprile 1258 fu redatto dalla Signoria, — ossia dal Minor Consiglio presieduto dal Doge Rainero Zen —, completata da tre giustizieri vecchi e precisamente da Marco de' Canal, Leonardo Mocenigo e Andrea Memo, e l'originale è costituito ancora oggi nell'Archivio di Stato di Venezia; esso nel volume dei « capitolari » è il XXXIV (a carta 169 r). Come la prefazione del documento chiaramente dice, le autorità ave-

vano l'intenzione di avvalersene onde « caute providere qualiter medici physice et cyrilogye eorum artem legaliter quilibet exercere valeant sine peccato ». Appunto per ciò « ad memoriam perpetualiter observandam scribi jussimus, super quo eos iurare fecimus... ». Così il « capitolare » divenne per molti secoli il documento base della professione medica in Venezia, perchè dal 1333 in poi, quando all'« arte dei medici » subentra il « Collegio dei medici e dei chirurghi », il « capitolare » continua ad esser ciò che era prima, con la differenza che il giuramento, da quest'anno in poi, veniva prestato nelle mani del priore del Collegio. Esso equivale all'ammissione nel Collegio, condizione indispensabile per esercitare legalmente la professione (salvo certe eccezioni di cui ancora parleremo).

Non ci soffermeremmo su quest'argomento, se i singoli paragrafi del « capitolare » non avessero relazioni dirette con la medicina legale veneziana; poichè questo è il primo documento che in forma di giuramento impone tassativamente a tutti i medici veneziani certi obblighi verso le autorità giudiziarie. Le « promissioni » di alcuni dogi, di cui avremo ancora occasione di parlare, sebbene anteriori, contengono solo divieti, ma non obblighi.

Il primo paragrafo si riferisce all'obbligo del medico di ammonire l'infermo sui suoi doveri religiosi:

**I-II)** - « **Item,** (cioè) iuro ad evangelia sancta Dei quod omnes infirmos, et vulneratos et ab aliis infirmitatis detentos, quos intromisero ad medicandum, eos legaliter et discrete medicabo eis que secondum eorum infirmitates conscilium et adiutorium dabo nec per fraudem aliquam eorum infirmitates prolongabo.

III) - Item non audebo vel presumabo vendere vel vendi facere tosicum vel aliqui pertinente ad tossicum. et hoc in banno persone.

IV) - Item non habebo societatem cum aliquo apothecario, scilicet quod habebam portionem lucri medicinarum que venduntur pro me in statione apothecarii.

V-XIII) - (Si riferiscono pure ai rapporti e ai lucri illeciti coi farmacisti).

XIV) - Item, si a iusticiariis qui sunt vel erint, petitum michi fuerit consilium de aliquo, illud inde sciero, remoto odio vel amore, veritate eis dicam, bona fide sine fraude.

XV) - Item, si sciero quod aliquis in aliquo fecerit contra ordinem suprascriptum aut qui tenuerit artem qui non habeat factum istud sacramentum, citius quam potero manifestabo iusticiariis qui modo sunt vel erint pro tempora, bona fide sine fraude, nec aliquem per fraude mcalumpniabo.

XVI) - Hec omnia attendam bona fide sine fraude et plus et minus secondum quod michi addere vel minuere voluerint iusticiarii qui modo sunt vel erint pro tempora, in pena banni integri et plus vel minus ad voluntatem iusticiariorum ».

I paragrafi importanti dal punto di vista dei doveri medico-legali sono evidentemente i XIV e XV. Quantunque il paragrafo XIV non specifichi cosa possano chiedere ad un medico i giustizieri, è evidente che essi si interessavano solo di fatti pertinenti alla giustizia e questi riguardavano in prima linea lo stato dei percossi, in pericolo di morte o meno. L'obbligo di denunciare ai giustizieri chiunque dovesse agire in senso contrario (non riferendo cioè ad essi la verità) riguarda pure sopratutto casi di percossi. Dunque già dal « capitolare », risulta chiaramente l' obbligo di dover riferire alla « Giustizia vecchia ». Questo obbligo, come vedremo subito, verrà confermato da altre leggi, pochi decenni più tardi.

Documenti ancora più antichi del « capitolare » ora trattato che si occupano di percossi e di venefici, sono alcune cosidette « Promissioni » dei dogi, come quella di Orio Mastropiero, (1181) di Enrico Dandolo (1195) e di Giacomo Tiepolo (1232). (Cfr. Teza E.: Carta di promissione... ecc. Bologna. Fava e Garagnani 1869. In 8°).

Queste « Promissioni » contengono leggi penali contro gli aggressori, feritori, assassini ecc. ecc.; non essendovi però in esse alcun riferimento ai medici, le tralasciamo poichè non rientrano nel nostro argomento.

Tornando, dopo questa parentesi, alla deliberazione del Maggior Consiglio del 1281, un'aggiunta stabilisce che il giuramento deve esser ripetuto ogni anno, alla festa di San Michele (Maggior Cons. — Liber Cerberus. Carta 51. Arch. di Stato Venezia) o non più tardi otto giorni dopo.

Il rigore di questa legge diventa chiaro non appena leggiamo la continuazione della deliberazione: « et teneantur isti medici dicere et manifestare *quique de pace* percussum quem habuerint in cura, infra duos dies; et si eis videbitur quod predictus percussus staret pro illa percussione in periculo mortis, teneantur manifestare *dominis de nocte* quam cicius poterunt, bona fide... » in fine « ...et hoc addatur in capitulari iusticiariorum... ». Di tutti i medici giurati i Giustizieri dovevan prendere nota e consegnare i rispettivi nominativi non oltre i tre giorni dopo il giuramento fatto ai « Cinque alla pace ».

Questa è la legge fondamentale che nella legislazione sanitaria veneziana impone doveri precisi verso la giustizia a tutti i medici esercenti legalmente la professione.

Poichè dal momento della deliberazione questa legge venne aggiunta « al Capitolare » dei medici, il sanitario, giuran-

do di osservare detto capitolare si assume l'obbligo della denuncia dei feriti da lui curati, specie se in pericolo di morte.

D'altra parte se uno avesse curato un « percosso » senza aver fatto il giuramento ai « Giustizieri Vecchi » avrebbe potuto omettere la denuncia, dicendo che non si sentiva obbligato, in quanto non aveva prestato giuramento. Ecco perchè la deliberazione punisce con 25 lire di multa chiunque osasse medicare un percosso senza aver prestato il giuramento ai « Giustizieri Vecchi ». Ma colpisce con la stessa multa anche quelli che avendo prestato il giuramento, non denunciassero il percosso curato alle autorità competenti.

E affinchè si possa trovare più facilmente il sanitario non ligio al proprio dovere, l'aggiunta, di delibera del 30 aprile 1281, di cui sopra, obbliga i « Giustizieri Vecchi » a compilare l'elenco nominativo dei medici giurati e quindi di quelli che col giuramento di osservare i capitolari acquistarono il diritto di curare i « percossi » e darne partecipazione ai Cinque Anziani alla Pace.

Quasi 40 anni dopo, nel 1319, il Maggior Consiglio ordina (Liber Fronesis carta 43) [22] che i « Giustizieri Vecchi » comunichino i nomi dei medici e chirurghi autorizzati (giurati) a curare i percossi non solo ai Cinque alla Pace, ma anche ai cosidetti « Signori di Notte al Criminal ». Così ogni sanitario, anche privo di un incarico medico-legale ufficiale, purchè autorizzato, attraverso il giuramento, ad esercitare la libera professione e con essa a curare i percossi, poteva essere lecitamente chiamato davanti al giudice a deporre sullo stato del ferito oppure sul risultato del suo esame esterno, qualora il ferito fosse già morto al suo arrivo.

---

[22] Archivio di Stato (dei Frari) Venezia.

3 - Un breve schiarimento ora circa le autorità giudiziarie a cui i medici veneziani sottostavano. Veramente le autorità giudiziarie erano numerose e ad ognuna di esse spettava un determinato gruppo di crimini, secondo la rispettiva gravità. A noi, dal punto di vista dei doveri dei medici comuni o legali verso la giustizia interessano sopratutto due autorità: i Cinque Anziani alla Pace e i Signori di Notte al Criminal.

L'autorità giudiziaria suprema era verso la fine del '200 e agli inizi del '300 la Signoria Serenissima: ([23]) presieduta dal Doge, che comprendeva il Minor Consiglio, ossia nove membri: sei Consiglieri ducali e tre capi della Quarantia. La Signoria aveva la facoltà di proporre leggi al Maggior Consiglio e riuniva in sè il potere esecutivo. Corrispondeva press'a poco al Consiglio del Ministri di uno Stato moderno, con la differenza che era anche la suprema autorità giudiziaria a cui in materia penale si poteva ricorrere.

La *Quarantia al Criminal,* ([24]) contava 40 membri, di cui tre capi eletti, che facevano parte del Minor Consiglio e della Signoria; esercitava sopratutto l'autorità giudiziaria in delitti gravi, non poteva però giudicare i patrizi e i delitti di Stato, fatti che competevano soltanto alla Signoria e più tardi al Consiglio dei Dieci. I membri della Quarantia venivano eletti, come tutti gli altri magistrati, dal Maggior Consiglio.

L'*Avogaria del Comun* ([25]) era costituito di un pubblico ministero nelle cause civili e penali: essa vigilava sull'applicazione delle leggi e decideva a quali magistrature spettasse il metterle in atto. Nel '300 crebbe ancora di importanza e giu-

---

([23]) Per la Signoria, come per tutte le altre autoritá giudiziarie veneziane cfr. Roberti M.: Le magistrature giudiziarie veneziane.

([24]) Vedi nota n. 20 pag. 44.

([25]) Vedi nota n. 20 pag. 44.

**TAVOLA III**

Referto autografo dei Maestri Giovanni del Bagno e Federico di Porta Nuova (Seconda metá del sec. XIV). Autografo, con le firme pure autografe. *(per la trascrizione del testo vedi retro)*

« *De quarterio porte stery et de capella sancti Laurenciy D. Magister Federicus de porta nova et D. Magister Johannis de bagno* (*ambo medici et extracti*) *de sacheto antianorum comunis bononie et per domini Judicis ad malleficia de putatis ad eundum, videndum et refferendum Betinam filliam domini Jacobi de bobiis legum doctoris quam betinam dicimus in venissimus sine aliqua fractura nec vulnus et hoc dicimus ex nostro sacramento. Ego Johannis predictus omnia firmo Ego Federicus predictus omnia con firmo* ».

dicava anche certi processi gravi, come per es. la violenza carnale e i delitti sessuali.

Giungiamo così ai due collegi che più ci interessano: ai Cinque Anziani alla Pace e ai Signori di Notte al Criminal.

*I Cinque Anziani alla Pace* ([26]) anticamente avevano una larga competenza giuridica; col tempo però dovettero cedere la maggior parte delle prerogative agli Avogadori del Comun e ai Signori di Notte, restringendosi il loro ufficio a giudicare e se possibile erigersi a pacieri nelle risse tra i popolani, nei casi di « percussioni » senza ferimenti mortali. Ad essi dunque in prima linea dovevano i medici, in base al loro giuramento di osservare i capitolari, denunciare entro due giorni i feriti avuti in cura e ad essi solo, dal 1281 fino al 1319 i « Giustizieri Vecchi » dovevano partecipare entro tre giorni l'elenco scritto dei nominativi dei medici giurati.

Più importante era il compito del *Signori di Notte al Criminal,* che oltre a vegliare sulla tranquillità della città di notte e di giorno (servizio di polizia) intervenivano in tutti i casi di ferimenti o avvelenamenti mortali. Avevano anche un personale di polizia: ufficiali e subalterni (famuli o pueri) i quali potevano perquisire le persone, specie di notte, per scoprire se portavano armi proibite o nascoste. I casi di ferimenti mortali dovevano esser denunciati dai medici che li avevano in cura al più presto possibile ai Signori di Notte. Secondo un decreto del Maggior Consiglio del 20 marzo 1321 (Fronesis carta 60), ([27]) entro tre giorni anche i Cinque alla Pace dovevano esser avvisati dei ferimenti con pericolo di morte.

La ricerca dei rei era affidata ai capi dei sestieri, coadiu-

---

([26]) Vedi nota n. 20 pag. 44.
([27]) Vedi nota n. 20 pag. 44.

vati dagli uomini dei Signori di Notte e da quelli dei Cinque alla Pace. Ambedue queste autorità avevano obbligo di denunciare il caso alla Signoria che affidava l'interrogatorio (con o senza tortura) ai Signori di Notte, ottenuta la confessione, gli atti venivano rimandati alla Signoria, che secondo la gravità, distribuiva il caso per il processo e sentenza ad una delle autorità di cui sopra.

Risulta così in modo evidente che col procedimento in uso il Governo veneziano otteneva principalmente due scopi: teneva lontano dall'esercizio e sopratutto dalla cura dei feriti gli empirici e barbieri, che non potendo esser accolti tra i medici e chirurghi, per la mancanza dei requisiti, non venivano nemmeno ammessi al giuramento; d'altra parte, obbligava — in base al giuramento di osservare i capitolari — tutti i medici appartenenti all'arte, di dar la loro collaborazione alla giustizia, denunciando i feriti non in pericolo e in pericolo di morte.

Con la deliberazione del Maggior Consiglio del 17 marzo 1323 le cose cambiano solo in parte (Vedi: Maggior Consiglio, Liber Neptunus, c. 210), ([28]), in quanto il giuramento al « Capitolare », fatto nelle mani dei Giustizieri Vecchi, non è più sufficiente per esercitare la professione e quindi per curare i « percossi », ma per fare ciò, trattisi di medico fisico o di chirurgo; bisognava esser accolti nel Collegio dei Medici e Chirurghi, sotto pena di L. 25. L'ammissione era legata al superamento di un esame, a meno che si trattasse di un medico di gran fama, o per dispensa (« grazia ») del Maggior Consiglio. I Signori di Notte ottenuta la notizia da parte del medico, autorizzato a curare, per aver prestato giuramento o per

---

([28]) Vedi nota n. 20 pag. 44.

esser stato ammesso al Collegio, non potevano accontentarsi di una prima ed unica notizia sul pericolo di morte.

Il Maggior Consiglio li obbligava con la delibera del 29 marzo 1321 (Liber Fronesis cc. 59 b. e 60 a-b) [29] a chiamare, alla fine di ogni mese, il medico curante per sentire da lui se il ferito doveva essere considerato ancora in pericolo, (se fosse morto vi era l'obbligo di denunciare il fatto subito) oppure se era già guarito. Inoltre obbligava i medici (chirurghi) curanti a notificare l'avvenuta guarigione entro tre giorni agli stessi ufficiali ai quali aveva fatto la denuncia e ciò perchè i Cinque alla Pace potessero far giustizia della offesa. [30]

---

(29) Vedi nota n. 20 pag. 44.

(30) Questa delibera del Maggior Consiglio ha un'importanza fondamentale nella prassi medico-giudiziaria veneziana, per cui riteniamo utile la pubblicazione integrale del suo testo originale: « Capta fuit cum multi percussi dentur per medicos pro periculo dominis de nocte ad quos spectat et accidat plerumque quod ipsi tales dati liberantur dominis de nocte nulla fiat noticia, quod non est iustum nec utile pro civitate, potissime quia huismodi percussiones transeunt impunite: capta fuit pars quod domini de nocte de cetero quolibet capite XXX dierum vel infra ex quo aliquis fuerit datus pro periculo teneantur mittere pro medico qui cum sibi dederit, et ipse medicus per se etiam teneatur sacramento bona fide absque requisitione infra predictum terminum ire et dicere ipsis dominis condicionem infirmi, utrum dictus infirmus possit dari pro liberato vel non et hoc tociens in capite XXX diem vel infra, quociens continget eum infirmum in cura sub pena librarum XXV parvorum pro quolibet medico er qualibet vice, et si medici relinquerent infirmum pro liberato et non manifestarent dominis de nocte infra tertium diem, cadant medici ipsi in similem penam, et nichilominus domini de nocte teneantur infra dictum terminem procurare per medicum qui infirmum dederit, vel per alium vel alios, quod infirmus detur pro liberato, si dari poterit, ad hoc ut quinque de percussione possint facere iusticiam, et teneantur domini de nocte excutere dictas penas a medicis contrafacientibus, de qua pena ipsi habeant terciam partem, et terciam partem habeat accusatores si per eorum accusacionem habebitur veritas, et reliqua pars tercia deveniat in comune, et predicta iniungantur in capitulari dominum de nocte et si consilium ecc. Item omnes medici de collegio, tam fisici, quam cirurgici, dentur in scriptis dominis de nocte, et quociens aliquis medicus voluerit dare aliquem percussum extra periculum, quod ipse medicus teneatur venire ad dominos de nocte et ipsi domini teneantur facere texeras, sicut faciunt hodie iusticiarii veteres, scilicet quod omnia

Mentre le soprascritte decisioni si riferiscono a tutti i medici e chirurghi legalmente esercenti, la stessa delibera del Maggior Consiglio istituiva un elenco speciale di medici, i quali erano autorizzati con certe modalità a visitare e a curare i percossi in pericolo di morte o meno, facendo poi una relazione scritta ai Signori di Notte. Questi medici-chirurghi formano il corpo dei primi periti medico-legali ufficiali di Venezia. Infatti il Maggior Consiglio disponeva che « omnia nomina medicorum (di quelli cioè ne desideravano far parte) « scribantur in cedulis quae omnes cedulae ponantur in uno cappello, et illi medici, quibus venerit cedula, per texeras notantur pro dando... » un ferito o un percosso da visitare o un cadavere da esaminare, e questi periti medici « teneantur sacramento bona fide facere relacionem dictis dominis de nocte... ».

Particolare interessante è che questi medici in determi-

---

nomina medicorum scribantur in cedulis, que omnes cedule ponantur in uno capello, et illi medici quibus venerit cedula per texeras notentur pro dando illum infermum pro liberato, et teneantur sacramento bona fide facere relacionem dictis dominis de nocte, si dictus infirmus potest dari pro liberato an non, et hoc infra tertium diem postquam dicti domini de morte preceperint ipsis medicis ut vadant ad illum infirmum qui debet dari pro liberato, et predicta teneantur adimplere sine aliquibus expensis, et ea observare, sub pena librarum XXV. proquolibet e qualibet vice; cuius pene medietas sit dominorum de nocte et reliquum sit comunis. et addantur hec omnia in matricula medicorum tam fisicorum quam cirurgie, que teneantur inviolabiliter observare et si consilium ecc.

Preterea, cum cirurgi qui percussos habent in manibus, male notificent officialibus quinque de pace percussos, ut tenentur, et quinque non possint procedere contra ipsos medicos, quod redundant in damnum et minus honoris dominacionis, capta fuit pars quod addatur in capitulari quinque de pace quod possint et teneantur precipere ipsis medicis quod omnes percussos quos haberunt in cura, seu concussos vel verbaratos, tam si erunt de periculo, quam non infra terciam diem teneantur ipsi medici notificare ad cameram dictorum quinque et dare ipsis in scriptis ex quo incipient eis mederi, sub pena librarum XXV. parvorum 'pro quolibet contrafaciente et qualibet vice, et etiam sub pena sacramenti, ita quod ipsie quinque habeant libertatem puniendi eos etiam, de sacramento quociens contrafecerint in predictis vel aliquo predictorum, et si consilium ecc. ».

nati casi potevano ottenere dai Signori di Notte anche in cura dei « percossi ». Così le autorità giudiziarie erano più tranquille circa la capacità del curante e nello stesso tempo erano anche sicure che tutte le prescrizioni della legge sarebbero state osservate. Infatti in diversi processi di quella epoca vediamo figurare, nelle relazioni scritte, nelle deposizioni dinanzi ai giudici il medico o chirurgo tal dei tali, iscritto « ad texeras ». La giustizia veneziana con ciò ottenne anche lo scopo che il ferito fosse costantemente sotto l'osservazione del medico di fiducia della giustizia, il quale curava (per conto del Comune) osservava e riferiva agli organi della giustizia sul decorso, denunciava l'avvenuta guarigione entro tre giorni e l'avvenuta morte subito, rendendo così possibile alla giustizia di fare il suo regolare corso. Forse appunto per questo, negli anni che seguono, aumenta costantemente il numero di quei casi, in cui i feriti (o i famigliari) — quando non era loro interesse di far sapere le cose alle autorità — non ricorrevano ai medici ammessi al Collegio, tanto meno ai tesserati, ma si facevano curare da empirici, cercando possibilmente di nascondere il fatto.

Appunto per ciò il Maggior Consiglio con una delibera dell' 8 maggio 1334 completa il Capitolare dei Signori di Notte [31] con un'aggiunta, che ha l'unico scopo di prevenire inconvenienti del genere. L'importanza di tale aggiunta se non supera, uguaglia certamente quella della delibera del 1321, per cui crediamo che far conoscere il suo testo integrale sia cosa utilissima, in quanto appartiene alle leggi fondamentali della prassi medico-forense della Repubblica [32].

---

[31] Vedi Nani-Mocenigo F.: I capitolari dei Signori di Notte. Venezia.

[32] Quod medici qui non sunt ad collegium statim cum vederint percussos in periculo prima vice teneantur ire ad unum de colegio ut eos dent in periculo. Millesimo CCCXXXIIII. Iudicione secunda dic VIII.

Con tale aggiunta gli inconvenienti lamentati scomparvero solo però sulla carta. Nella realtà tutto procedeva come prima, anche diversi decenni più tardi, e appunto per questo non ci fa alcuna meraviglia se nel 1397 il Maggior Consiglio, in data del 29 aprile (M. C. Leona carta 93 t.) cerca di eliminare con un'ulteriore delibera gli inconvenienti. Purtroppo la fonte delle lamentele era da cercarsi nel sistema dell'esercizio della professione « per grazia ». Con tale sistema empirici, barbieri, ciarlatani potevano esercitare legalmente l'arte senza aver fatto alcun esame, poichè bastavano alcune « bellissime cure » fatte dal candidato, appoggiate dai certificati degli ex pazienti e si poteva ottener la « grazia ». Ma appunto per ciò avveniva che molti di questi esercenti, ignoranti della scienza, denunziavano i « percossi » in pericolo di morte ai Signori di Notte, mentre causa la loro « inscienza » e ignoranza i feriti morivano e spesso anche all'insaputa del Magistrato. Ben a ragione si lagna dunque un membro del Maggior Consiglio, affermando che si tratta di « homines inscientes, et faciant experientias suas in personas aliorum », i quali evitano i medici autorizzati a curar i percossi onde non perder il loro

---

Maij Cum officiales de nocte exposiuerint quod quam plures et quasi infiniti percussi dantur in periculo mortis ad eorum officium per medicos qui non sunt scripti seu notati ad texeras ad officium predictum quod de facili posset verti in iusticie detrimentum cum consistat in arbitrio huiusmodi medicorum qui non sunt ad texeras dare et non dare in periculo mortis percussos predictos. Capta fuit pars in maiori consilio secundum consilium officialium predictorum quod decidere quandocumque prefati medici qui non sunt ad texeras seu aliquis eorum medicaretur aliquem percussum qui sibi videretur esse dandus in periculo mortis quod statim sine aliquo intervallo viso dicto percusso vadat ad unum ex medicis qui scriptus est ad texeras qui medicus scriptus ad texeras statim modo predicto teneatur ad notificationem seu requisicionem dicti medici qui non est ad texeras ire ad videndum dictum percussum et postmodum referrat dominis de nocte seu aliqui eorum si dictus percussus erit dandus in periculo mortis vel non que omnia observare teneantur dicti medici qui non sunt ad texeras sub pena librarum decem pro quolibet et qualibet vice qua eos in predictis seu eorum aliquo fuerit contrafactum ».

guadagno: « ne auferatur eis lucrum de manibus ». La delibera in questione del Maggior Consiglio li obbliga, siano essi barbieri o altri, purchè non iscritti presso l'ufficio dei Signori di Notte, quando « statim iverint ad medendum prima vice » un percosso, di mostrarlo senz'altro ad uno dei medici iscritti, sotto pena di esser privati del diritto di esercitare.

Dopo quest'ulteriore delibera del Maggior Consiglio diretta sostanzialmente contro gli empirici che esercitavano la medicina « per grazia » si poteva giustamente credere che o non sarebbe stato più concesso l'esercizio « per grazia » oppure che non sarebbe stato permesso ai rispettivi « medici » esercenti « per grazia » di « dare i percossi in pericolo » alle autorità. Non fu così. Leggiamo infatti in data 3 aprile 1314 nel libro delle Grazie (vol. XX. carta 91 t.) che un certo Maestro Giacobello di Gabriele, avendo fatte cure notevoli in chirurgia, « possit dare vulneratos et percussos pervenientes ad manus suas, in periculo... ad offitium nostrum de nocte per illum modum et formam quibus dare possunt » altri nominati maestri barbieri, « qui sunt de collegio medicorum ». Ciò dimostra che nemmeno la Repubblica di Venezia, amministrata dal punto di vista della sanità pubblica in modo così eccellente, poteva esser considerata priva di certe contraddizioni, di cui tipico esempio è la grazia concessa al Maestro Giacobello.

I documenti non dicono se occorrevano altri requisiti per diventare medici « ad texeras », all' infuori dell' appartenenza al Collegio e di esser in servizio del Comune. A tale proposito possiamo dire che i medici salariati dal Comune variavano da otto a dodici, i chirurghi ugualmente. Non sappiamo sicuramente, ma è probabile che il servizio prestato « ad texeras » venisse pagato a parte, dalle autorità giudiziarie, a meno che il ferito non si fosse rivolto direttamente ad un medico tesserato. Gli stessi medici « ad texeras » visitavano

per ordine dei Signori di Notte o di altra autorità anche i malati sospetti di qualche male contagioso, e i casi sospetti di avvelenamento, riferendone sui risultati. Sempre di questi medici giudiziari era il compito di praticare la necroscopia dei cadaveri degli uccisi o comunque morti o sospetti di esser morti per cause non naturali.

Dalle relazioni di processi che abbiamo letto e di cui il Monticolo riporta un certo numero, non risulta che a Venezia fosse stata fatta una dissezione di cadavere prima del 1368 [33], quando gli statuti del Collegio dei medici e dei chirurghi prescrivono la prima volta l'obbligo a tutti gli iscritti di assistere almeno una volta all'anno all'anatomia. Ma qui si tratta di anatomia normale e non di autopsia medico-legale.

Esulerebbe dagli scopi che ci siamo prefissi in questo nostro lavoro, se parlassimo delle varie mansioni e compiti dei medici « ad texeras », in quanto presentemente ci interessano solo la loro organizzazione e i loro rapporti con le autorità.

Accenniamo solo ad un fatto negativo che cioè il Comune, per quanto impiegasse uno dei suoi medici-chirurghi stipendiati all'assistenza dei carcerati, dei torturati, e degli « homines qui propter maleficia devastabuntur » pure questo medico non era sufficiente alla bisogna dato il grande numero dei torturati, per cui di questi « multi moriuntur, quia non habent auxilium medicorum » (Maggior Cons. Liber. Presbiter — 1315, 25 febbraio — carta 139 b) [34]. Vi sono alcuni esempi di certi chirurghi che si prestavano all'assistenza dei « condannati a pene corporali » senza compenso, per carità; ma non ne troviamo fra questi nessuno iscritto « ad texeras » probabilmente per la diversità delle mansioni.

---

(33) Cfr. Alvisi, Bernardi, Foucard, ecc. in « Fonti ».
(34) Vedi nota n. 20 pag. 44.

**TAVOLA IV**

Denuncia e nello stesso tempo referto del medico Jacopo Bonrecupro, fatta alle autoritá giudiziarie in un caso di ferimento, venuto a sua conoscenza in qualitá di « massaro » del Comune. *(per la trascrizione del testo vedi retro)*

« *Jachopellus Johannis de Filina stipendiarius pedester de banderia olim constantellum fuit vulneratus a dicto costantello duobus vulneribus unum in brachio destro cum Ense aliud in digito anulari manus eiusdem brachij cum uno Ense et hoc fuit de merchurij in capella sancti prosperi aput domum domine margarite albergatricis. Denunciata per magistrum bonrecuprum Jacobum medicum* ».

Se volessimo cercare tra i medici veneziani iscritti ad « texeras » dei nomi universalmente noti, non ne troveremmo, almeno nel sec. XIII, mentre ve ne sono alcuni di fama, specie nel sec. XIV inoltrato. Fra questi possiamo nominare Maestro [35] Pietro Marancio di Salerno, Tommaso da Forlì [36], Tommaso da Pezzano, Mondino da Cividale e Guglielmo da Varignana. Di questi ultimi due, alcune parole di schiarimento.

Mondino da Cividale, come abbiamo dimostrato in un altro lavoro, non è da confondersi, come alcuni autori veneziani, anche recenti, fanno, con Mondino dei Liuzzi bolognese, il quale mai si era mosso da Bologna. Mondino da Cividale contemporaneo di Mondino de' Liuzzi insegnò a Pavia e autore di un noto trattato intitolato « Synonima medica », fu chiamato a Venezia nel 1324.

Guglielmo da Varignana il figlio più conosciuto del grande Bartolomeo si rese benemerito per i suoi servizii alla Repubblica di Venezia. Stimatissimo come medico, compì anche delicati servizi diplomatici, specie in Bosnia e in Dalmazia. Esercitò anche a Ragusa per passare poi nel servizio del bano della Bosnia Mladeno, a cui dedicò anche i suoi « Segreti Medicinali ».

4 - Se dei periti veneziani non possediamo referti autografi, i processi registrati riportano anche le loro deposizioni sui « percossi » e poichè anche queste seguivano un determinato schema, ma sopratutto perchè venivano firmate dal ri-

---

(35) Riportati da Monticolo G.: I Capitolari delle arti a Venezia.
(36) Per Tommaso da Forlì, Tommaso da Pezzano, Mondino da Cividale, vedi nostro recente lavoro intitolato: Una questione dibattuta: quanti anatomici e medici di nome « Mondino » esistevano all'inizio del '300.

spettivo medico « ad texeras » personalmente, dopo averla pronunciata, ne riproduciamo due particolarmente istruttive [37]: « Predicto millesimo, (in questo caso 1289) indicione III die VIIII augusti. magister Petrus, medicus vulnerum, dixit sacramento artis quo teneatur, quod ipse medicavit dictum Antonium qui erat percussus in fronte et fuit ictus de bastone vel mascia, et vixit circa dies XXI. postquam fuit percussus, et obiit pro illo vulnere. post hec die XXIII. septembris, coram domino duce, presente dicto Vitale, dictus magister Petrus firmavit dictum suum sicut superius scriptum est et lectum ».

La lettura di questo parere medico-legale « tipo » ci suggerisce alcune constatazioni:

1) - Anzitutto il perito non presta un giuramento nuovo, ma è vincolato dal giuramento fatto alla Giustizia Vecchia, organo a cui sottostavano tutte le « arti » veneziane.

2) - Egli firma la sua deposizione fatta davanti alle autorità, scritta dal cancelliere e lettagli dal medesimo prima della firma.

3) - Si tratta di un medico autorizzato a curare i percossi, ciò è confermato dal richiamo al suo giuramento, poichè nel 1289 non erano ancora in uso gli elenchi e le « tessere ».

4) - Si trova la conferma di ciò che abbiamo asserito prima, che cioè la giustizia si serviva dei medici-chirurghi e per la cura e per il controllo dei « percossi ».

5) - Che il medico chiamato ad esprimere il suo giudizio descrive nel modo più conciso possibile la ferita, dando peso al fatto che aveva causato quella ferita per cui il percosso perdette la vita.

---

[37] Archivio di Stato (dei Frari) Venezia. Signori di Notte. Registro V. Processi cc. 12 r. fino al 13 v.

Osserviamo un'altra perizia del 1 ottobre 1371 (Signori di Notte. Reg. 10. c. 53) sulla morte di un certo Bonaventura, sciamitaio, abitante a S. Marziale, in casa Sanudo, percosso e ferito alla sommità della fronte:

« Contusione magna cum discopertura ossis et sanguinis affusione... Et est sciendum circa presens factum, quod magister Anthonius de Imola cirurgicus qui noviter venit habitatum Venecia et non est de Collegio, habuit ipsum Bonaventura in cura, et habens ipsum non esse de periculo, illum dedit dominis quinque de pace de non periculo nulla facta intentione Officio noctis, sub cuius cura obiit ipse Bonaventura. Et antequam sepeliretur, fuit hoc significatum dominis de nocte, et volentes providere huic facto, ne iustitia defrauderetur, dominus Marinus Davanzago cuius erat sexterium, convocabit secum magistro Thoma de Forlivio, magistro Jacobo de forlivio phisicis, magistro Angelo de Aretio, magistro Bassano de laude, magistro Francisco de Minerbio, omnibus cirurgicis, ivit personaliter ad domum ipsius Bonaventúre, et ibi, presente ipso domino de nocte per ipsos medicos fuit diligenter circatum totum corpus ipsius bonaventure, et fuit repertus percussus sive contusus uno magno vulnere in sumitate frontis tendente in parte sinistra, cum discopertura et coruptione ossis. Qui medici, sacramento qui tenentur arti sue, retulerunt ipsi domino Marino quod percussio sive contusio facta fuit in persona ipsius bonaventura est mortalis, quia os est corruptum et sanies est intra os, et os fractum est et per conseguens fuit mortalis » ([38]).

Anche questa deposizione medica si presta a considerazioni di notevole interesse, non tanto dal lato medico-chirurgico, ben-

([38]) Archivio di Stato (dei Frari) Venezia, Signori di Notte. Reg. X. Processi carta 53.

sì, e in primissima linea, dal punto di vista procedurale: si presta infatti a confronti con i sistemi di altri comuni. Anzitutto si rileva che il percosso era in cura presso un chirurgo, Maestro Antonio da Imola, il quale, trovandosi da poco tempo a Venezia non faceva ancora parte del Collegio. Il chirurgo non considerandolo « in pericolo » lo denunciò ai Cinque della Pace come « non in pericolo » ma appunto per la detta ragione non lo denunciò ai Signori di Notte. Come spesso succede, il ferito « non in pericolo » decedette e come quasi sempre avviene, le autorità superiori (in questo caso i Signori di Notte) vennero a conoscenza del fatto. Forse fu il chirurgo curante stesso, Antonio da Imola, a denunciare la cosa, e per evitare dei guai maggiori, fece la denuncia prima della sepoltura. La « pratica » fu accolta dal capo sestiere, il quale iniziò subito le indagini, convocando ben cinque chirurghi, tutti di chiara fama e recandosi personalmente con essi nella casa dell'ucciso, il cadavere del quale « fuit diligenter circatum ».

Tutto ciò dimostra chiaramente con quale meticolosità la giustizia veneziana metteva in moto i suoi ingranaggi al minimo sospetto di poter esser defraudata: nel caso citato bastava il fatto che il chirurgo non fosse veneziano e che avesse dato come « non in pericolo » un percosso, che invece poco dopo moriva. Che i Signori di Notte sospettassero qualche imbroglio, vediamo anche dal numero grande dei periti chirurghi, scelti per di più tra i migliori. I loro dubbi verso Maestro Antonio il chirurgo curante, non saranno scemati, dopo aver letto la deposizione dei cinque periti: questi avevano dichiarato all'unanimità che la ferita era mortale, in quanto presentava i relativi sintomi classici secondo Galeno e Avicenna, cioè: la corruzione dell'osso colpito con pus intraosseo e la frattura dell'osso (trattasi di un osso del cranio). Giustamente dunque i magistrati veneziani si misero in allarme, non

appena saputo che una « percussione » della testa, data per « non mortale » da un chirurgo poco conosciuto, non solo aveva avuto un esito letale, ma quest'esito era giustificato anche da un referto anatomico elementare e di interpretazione assolutamente sicura. Questo caso ci illustra che il sistema procedurale veneziano, pur avendo qualche difetto derivante dalla facile intromissione negli affari medico-forensi dei « ciarlatani-barbieri » esercitanti l'arte « per grazia », possedeva per contro dei fondamenti sufficientemente saldi per intervenire subito e in modo efficace in favore della giustizia, non appena questa fosse solo anche lontanamente minacciata.

## CAPITOLO IV

# CENNI SULLA LEGISLAZIONE SANITARIA E SULLA PRASSI MEDICO-LEGALE IN ALCUNE CITTA' DELL'ITALIA SETTENTRIONALE NEI SECOLI XIIII E XIV

Prima di confrontare fra di loro i due sistemi medico-legali, rispondendo ai quesiti propostici all'inizio di questo nostro lavoro, vorremmo dare un breve sguardo a quelle città dell'Italia settentrionale, che pur non potendo competere con Bologna e con Venezia, dimostravano di praticare già in quell'epoca la medicina legale secondo criteri ben determinati, stabiliti e definiti nei loro rispettivi statuti. La medicina legale primordiale di queste città dimostra certe somiglianze ora con le consuetudini bolognesi ora con le usanze veneziane, a seconda dell'intensità e dello spirito dei rapporti politici, storici, commerciali, culturali e di altro genere, esistenti tra quella determinata città e la Repubblica di S. Marco; rispettivamente con la dotta Bologna.

Le usanze medico-legali di questi centri minori sono interessanti e meriterebbero esser approfondite. Come per Bologna e per Venezia anche nei riguardi di queste città ci limitiamo a esporre l'organizzazione del servizio peritale con speciale riguardo ai doveri degli esperti medico-legali verso la giustizia in materia di « percossi » o di morti in seguito a percussione.

Ecco la città di Verona, i cui statuti già nel 1302 fanno

obbligo al podestà entro 15 giorni dalla presa di possesso della sua carica, di chiamare tutti i medici iscritti nella matricola dell'arte e di far loro giurare di denunciare a lui ogni caso che capitasse loro in cura a causa di percosse (ferimenti). Il sistema veronese dunque si basa in parte su quello veneziano (obbligo della denuncia per tutti i medici iscritti nell'elenco) e in parte su quello bolognese (l'autorità a cui la denuncia viene indirizzata è il podestà). Non vi era, beninteso, alcun gruppo di medici legali « specializzati ». La denuncia doveva esser fatta subito quando si trattava di casi della città e entro il giorno seguente trattandosi di fatti avvenuti nella provincia. In tutti i centri del Veneto, soggetti anche politicamente a Venezia, i medici si regolavano in linea generale come a Venezia, con la differenza che non vi furono medici « ad texeras »; d'altra parte la denuncia veniva fatta all'autorità giudiziaria periferica corrispontente ai Signori di Notte.

Tre città invece che per ovvie ragioni seguono le orme di Bologna sono Imola, Forlì e Faenza [39]. A Forlì vi sono alcuni punti interessanti che differiscono dal procedimento bolognese, riguardanti le percosse. Queste particolarità forlivesi possono esser compendiate nel modo seguente: affinchè in un caso di ferimento possa aver luogo la denuncia, l'atto di accusa e l'istruzione del processo, è necessario che due o tre medici dichiarino se la ferita in questione era mortale o meno. Se nonostante il parere dei periti medici che avevano dichiarata con giuramento la ferita « non mortale », il percosso

---

[39] Cfr. 1) Corpus Statut. Italicorum. Rinaldi E.: Gli Statuti di Forlì dell'anno 1369 con modificazioni dell'anno 1373. Roma. Loescher 1913 in 8°. 2) Pellegrini: Appunti per la storia della medicina legale (per Verona). In « Bollettino dell'I.S.I.D.A.S. Vol. XIII. 1934 marzo-aprile. 3) Corpus Statut. Italicorum. Gaddoni S.: Statuti di Imola del sec. XIV. Milano-Hoepli. 1932 in 8°. Vedi anche in bibliografia: Garosi: Perizie ecc.

fosse morto, si doveva presumere o fingere che fosse morto per « mala custodia » anzi chè per le ferite. Se i periti medici, per opposizione del ferito o dei familiari, non avessero potuto visitare il percosso così spesso come avrebbero dovuto per determinare se la ferita era mortale o meno, in tal caso la punizione non poteva superare quella spettante per un ferimento semplice, a meno che questa frode non fosse stata eseguita in favore del feritore.

Si hanno disposizioni più precise di quelle bolognesi per i medici: il medico inviato dal podestà per compiere un sopraluogo peritale, deve mettere nella relazione i dati personali e la descrizione delle ferite, il nome del feritore (se gli è noto), sotto la pena di L. 10-ravennati per ogni ferito, da detrarsi dal salario.

Con tutte le particolarità delle disposizioni medico-legali degli statuti di Forlì, il fatto che essi sono del 1365 dimostra che sono nette emanazioni di quelle bolognesi.

Ciò vale anche per le corrispondenti disposizioni di Imola che sono pure del sec. XIV inoltrato. Queste disposizioni, non tanto dettagliate quanto quelle forlivesi, sono molto circostanziate invece ove si occupano delle ferite date « post mortem ». Qualora il medico riuscisse a provare l'asserto circa una ferita del genere, doveva fare una relazione iscritta al podestà.

Anche le disposizioni di Faenza seguono in linea generale quelle di Bologna.

## CAPITOLO V

# LEGISLAZIONE SANITARIA E ORGANIZZAZIONE SANITARIA A BOLOGNA E VENEZIA - RAFFRONTO

Per quanto esistano esempi antichissimi che dimostrano il ricorso dei giudici al parere dei singoli medici, competenti in una data materia, i primi due Stati che fin dall'inizio del '200 ricorrono *sistematicamente* in questioni medico-legali a medici esperti nel ramo, sono Bologna e Venezia. A Bologna esistono già cenni sicuri di quest'usanza fin dalla prima metà del '200; a Venezia pur non riscontrando dati sicuri per tale epoca, dalla Promissione del doge Orio Mastropiero del 1181 e da quella di Giacomo Tiepolo del 1232 scaturiscono implicitamente numerosissimi problemi medico-legali, le cui soluzioni sono evidentemente impossibili senza l'intervento di un medico esperto.

Per ciò che riguarda l'esistenza di un corpo organizzato di periti medici, il primato spetta indubbiamente a Bologna, che precede Venezia di un mezzo secolo (Bologna 1282, Venezia 1334) circa. Non vi è alcuna circostanza che faccia supporre una reciproca influenza tra i due sistemi, per cui dobbiamo considerarli ciascuno indipendente dall'altro.

Se guardiamo invece gli organi giudiziari, questi risultano a Venezia, sebbene più complicati, molto più progrediti che a Bologna e danno una garanzia molto maggiore di un proce-

dimento equo e giusto che non a Bologna. Anzitutto a Bologna un reato contro l'incolumità della persona veniva denunciato d'ufficio solo se di esso aveva conoscenza il ministrale della parrocchia, quando si trattava del territorio cittadino o il massaro quando si trattava della campagna; altrimenti la denuncia era compito del ferito stesso (se rimaneva in vita) o di uno dei famigliari; e ciò doveva essere fatto entro un giorno al podestà o al suo giudice.

Di solito le accuse scritte, fatte dai privati venivano messe in una cassetta posta sulla parte esterna della porta del palazzo Podestà o, quando uno non sapeva scrivere, dettava la sua denuncia al notaio del podestà.

L'accusa, bandita da un banditore del Comune ad alta voce, a suon di tromba, impegnava l'accusato a presentarsi entro il giorno seguente per difendersi. Nello stesso tempo il podestà aveva trasmessa l'accusa al giudice « ad maleficia deputatus »; questi estraeva, come abbiamo già visto i nomi di due o più medici (o medici *e* chirurghi) affinchè si recassero, accompagnati da due notai, a visitare il ferito od esaminare il morto.

A Venezia invece il fatto di un ferimento poteva esser subito scoperto dagli sbirri dei Signori di Notte; ma se ciò non avveniva, erano i medici stessi, chiamati dal ferito o dai famigliari di esso a far la denuncia.

Mentre a Bologna quindi gli organi della giustizia venivano spesso a conoscenza di una « percussione » con un certo ritardo, a Venezia ciò si verificava, in linea generale, prima. L'opposto avveniva qui però quando un ferito invece di chiamare un medico del Collegio o « ad texeras » si rivolgeva ad un empirico o esercente « per grazia » con la speranza di nascondere il fatto dinanzi alle autorità.

Vi era poi una differenza sostanziale nell'espletamento del-

le funzioni medico-legali: a Venezia il Maggior Consiglio aveva voluto che *tutti* i medici esercenti legalmente la professione, fossero partecipi di questi compiti, almeno per ciò che riguardava i feriti per aggressione, ossia i percossi, specialmente quando la loro vita era in pericolo. Teneva però un certo numero di medici-legali appositamente scelti fra quelli condotti, i quali, iscritti « ad texeras », venivano volta per volta sorteggiati per funzioni peritali ed anche per curare, con lo scopo principale di tenere al corrente le autorità giudiziarie del cessato pericolo di morte oppure dell'avvenuta morte.

Tali medici « ad texeras », pur formando un gruppo speciale di esperti in materia medico-legale e pur eseguendo anche necroscopie, ed altri esami che rientrano nelle mansioni dei medici forensi, non formavano un consesso vero e proprio come esisteva a Bologna fin dal 1288; un consesso cui si poteva esser ammessi solo avendo superato una certa età (30 anni), avendo dimorato a Bologna almeno per venti anni (dieci anni) e in possesso di un estimo di 100 lire bolognesi.

Nel sorteggio, volta per volta, dei periti medici esiste una certa somiglianza tra le due città, perchè ambedue estraevano i nomi dei periti da una bussola; ma a Bologna si redigeva prima un pubblico strumento, contenente il nome dei medici assunti nel corpo e poi si procedeva all'estrazione in presenza di due o di quattro anziani, mettendo i biglietti estratti in un altro bussolotto, in modo che i periti estratti in un'occasione non potessero esser sorteggiati prima dell'esaurimento dei nominativi.

Un'altra caratteristica del consesso bolognese è che i periti oltre al regolare stipendio come medici condotti, prendevano una diaria per le loro prestazioni, nella misura di dieci soldi bolognesi per la città e sobborghi e venti per la provincia.

Un'altra differenza sostanziale tra la funzione peritale del-

le due città è questa: a Venezia il perito doveva occuparsi anzitutto della semplice denuncia dei casi curati, specie se vi era pericolo di morte; poi se chiamato dai Signori di Notte, doveva testimoniare, richiamandosi al giuramento prestato ai Giustizieri Vecchi o al Collegio, riferendo sul caso.

A Bologna invece egli agiva in nome del Podestà o per diretto incarico del giudice deputato « ad maleficia » e prestando sempre di nuovo giuramento, redigendo con due notai un pubblico strumento vero e proprio, di valore probativo e legale dinanzi al giudice. In questo documento quando si trattava di un ucciso, doveva rispondere tassativamente su quante erano state le ferite mortali e quante quelle non mortali e se vi erano state lesioni inferte post mortem; se si trattava di un ferito ancora vivo doveva dire se vi erano ferite sospette o dubbie di poter divenire mortali.

Poichè l'erede di un ucciso aveva l'obbligo di chiamare il medico prima della sepoltura del congiunto, egli poteva rifiutarsi di compiere il sopraluogo.

In conclusione ci pare che il medico del corpo specializzato dei periti bolognesi corrisponda maggiormente alla figura del medico-legale nel senso moderno della parola, perchè si trattava di un personaggio appartenente ad un vero consesso ben definito, con le sue regole e con le sue modalità di funzionamento.

Le leggi penali veneziane, (più evolute e anche più complicate di quelle bolognesi) miravano sopratutto a far conoscere al più presto alle relative autorità giudiziarie un avvenuto ferimento e l'esistenza di un caso in « pericolo di morte ». A tale scopo si serviva di tutti i medici, mentre ricorreva anche ad un certo numero di medici « ad texeras » i quali anzi che costituire un corpo vero e proprio di periti, erano i medici-chirurghi di fiducia delle autorità giudiziarie

ai quali queste ultime ricorrevano sia per affidare loro la cura dei « percossi », salvo richiedergli il referto di « cessato pericolo » o di « avvenuta morte », sia per l'esame esterno dei cadaveri con lo scopo di constatare la causa del decesso. Con tutti i loro pregi, le leggi veneziane, permettendo spesso l'esercizio professionale a titolo di « grazia » a persone non ammesse al giuramento o al Collegio, creavano spiacevoli incidenti, che le aggiunte ulteriori alle deliberazioni riuscirono ad eliminare solo in parte.

La organizzazione medico-legale di ambo gli Stati trovò, come abbiamo accennato, degli emuli nell'alta Italia: fra gli altri Verona che attinge in parte dalle leggi veneziane in parte dall'organizzazione bolognese, Forlì, Imola e Faenza che seguono gli ordinamenti bolognesi.

Venezia e Bologna però sono degne precorritrici anche di ogni altra città o Stato in questo campo, perchè compresero prime fra tutte in Europa, l'importanza della medicina al servizio della giustizia, stabilendo una precisa prassi medico-legale fin dai primi secoli della loro esistenza statale, sì da dare al perito medico una funzione ben definita nell'ordinamento giudiziario.

## FONTI D'ARCHIVIO CONSULTATE

*Come fonti archivistiche per questo lavoro ci siamo serviti del materiale conservato principalmente in due grandi Archivi Statali e precisamente :*

I - ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA

Atti Giudiziari della Curia del Podestá (accuse, querele, ricorsi, referti ecc.): tutti i documenti sono disposti in ordine cronologico e custoditi in busta di cartone anno per anno dal 1245 in poi. Abbiamo compulsato tutte le cartelle dal 1245 fino alla fine del '300 all'incirca. La datazione dei singoli documenti offriva una certa difficoltá fino al 1340 circa in quanto essi portavano solo la data del mese e giorno ma non dell'anno. Comunque dal nome del Podestá in carica e da quello del Giudice deputato ai malefici si poteva precisare con esattezza anche l'anno di appartenenza. Le dette cose riguardano solo le carte di corredo che comprendono anche i vari referti medico-legali dei quali diamo alcuni esempi. Dal 1340 in poi questi documenti portano la data completa.

II - ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA (DEI FRARI)

Non considerando le Promissioni dei Dogi Orio Mastropiero (1181) Enrico Dandolo (1195) Giacomo Tiepolo (1232) e gli Statuti dell'Arte dei Medici del 1258 usciti anche in istampa ci siamo serviti del seguente materiale dell'Archivio in questione.

1°) Registro dei Signori di Notte. Tale registro contiene gli interrogatori fatti dai giudici di quest'autoritá giudiziaria nei processi penali che si svolsero davanti la loro Corte tra il 1289 e il 1300. Essi contengono beninteso le deposizioni o testimonianze dei medici fatte a richiesta delle autoritá come risulta dagli esempi da noi riportati. E' importante che questi documenti offrano un vasto materiale di interesse medico-legale in quanto i medici dovevano testimoniare nei vecchi processi circa le ferite e le uccisioni delle persone da loro curate;

cose quindi che avevano dato luogo alle rispettive accuse e denunce, in ultima linea all'azione del tribunale. Di queste deposizioni, messe per iscritto dai cancellieri e firmate dai rispettivi medìci, abbiamo voluto dare nel nostro lavoro alcuni esempi tipici. Purtroppo tutti gli altri Registri dei Signori di Notte andarono dispersi o distrutti attraverso i secoli per cui il citato Registro V assume un'importanza speciale dal punto di vista storico medico.

2⁰) Un altro gruppo di documenti che abbiamo dovuto consultare e studiare comprende i Registri delle Deliberazioni del Maggior Consiglio veneziano. Questi registri sono disposti in ordine cronologico e comprendono i seguenti libri da noi utilizzati:

Liber Pilosus (1290-1299)
» Magnus (1299-1305)
» Phronesis (1318-1326).

3⁰) Avogaria: è una raccolta sistematica delle « parti » prese dal Maggior Consiglio e composta in seguito a una deliberazione del Maggior Consiglio in data 6 aprile 1309 con lo scopo che il Consesso degli Avogadori, ossia l'Avogaria, possegga e possa consultare in qualsiasi occasione le deliberazioni prese.

Si può dire che questa raccolta contiene tre registri, ognuno corrispondente ai determinati Libri sopracitati del Maggior Consiglio. Le forme in cui venivano rese note le deliberazioni del Maggior Consiglio nei Registri dell'Avogaria avevano valore legale.

Oltre a questo materiale archivistico ci siamo serviti dei Capitolari dei Signori di Notte, dei Cinque della Pace, dei Medici ecc. che, essendo usciti anche in istampa, sono ritrovabili nella bibliografia.

III - BRANI DI STATUTI del Comune di Bologna tolti dalle seguenti opere:

Fasoli G. e Sella P. - *Statuti di Bologna dell'anno 1288.* Cittá del Vaticano. 1937. In 8⁰

Gaudenzi A. - *Gli statuti dello Studio di Bologna.* In « Bullettino dell'Istituto Storico Italiano ». Roma 1888. N. 6.

Saccus Ph. C. - *Statuta civilia et criminalia Civitatis bononiae*... Bononiae, Tipogr. C. Pisarri, 1735. In 3 tomi. 1/2 folio.

Ove il testo degli statuti riportati nelle opere suddette ci lasciò qualche dubbio o non ci appariva sufficientemente chiaro veniva collazionato coi codici originali pure custoditi nell'Archivio di Stato di Bologna. Ci riferiamo in modo speciale agli Statuti degli anni 1250-65, 1282, 1288.

IV - Per ciò che riguarda gli Statuti delle cittá di Verona, Imola, Forlì ecc. corrispettivamente alle disposizioni di indole medico-legale di essi ci siamo serviti del Corpus Statutorum Italicorum riguardanti i detti comuni.

## BIBLIOGRAFIA

ALBERTINI B. - *Catalogus omnium doctorum collegiatorum in artibus liberalibus et in facultate medica ab anno 1156 Archigymnasii Bononiensis*. Bologna. Tipogr. Monti 1664. In 4° piccolo.

ALIDOSI P. - *I dottori bolognesi in Teologia, Filosofia, Medicina ecc.* Bologna. Tipogr. Tebaldini 1623. In 4° picc.

ALVISI G. - *Considerazioni sull'arte medica di Venezia dal X al XV secolo*. In « Giornale Veneto di Scienze Mediche » Serie II, T. XIV. Venezia, 1858. In 8°.

BERNARDI F. - *Dell'arte chirurgica a Venezia*. Venezia, 1797. In 4°.

BOZZONI G. - *I medici e il diritto romano*. Napoli. Idelson. 1914. In 8°.

BUSACCHI V. - *Storia della Medicina*. Bologna, Cappelli. 1951. In 8° gr.

CALCATERRA C. - *Alma Mater Studiorum*. Bologna, Zanichelli, 1949. In 8°.

CAPPARONI P. - *I grandi maestri e lo sviluppo degli studi medici nell'Ateneo bolognese fino al sec. XIX°*. In « Bologna nella storia d'Italia ». Bologna, Zanichelli, 1933. In 16°.

CARDUCCI G. - *Lo studio bolognese*. Discorso estratto dall' Annuario della R. Universitá di Bologna del 1888. Bologna, 1888. In 8°.

CASTIGLIONI A. - *Storia della Medicina*. Milano, Mondadori, 1948. Vol. II.

CAVAZZA F. - *Le scuole dell'antico Studio di Bologna*. Milano, Hoepli, 1896. In 8°.

CECCHETTI B. - *La vita dei veneziani nel 1300*. In « Archivio Veneto » Serie II, tomi 27-30. Venezia. Tipogr. F.lli Visentini 1885-1887. In 8°.

CECCHETTI B. - *La vita dei veneziani fino al 1200.* Venezia, tipogr. Naratovich, 1870. In 8°.

CECCHETTI B. - *La medicina in Venezia nel 1300.* In « Archivio Veneto » Vol. XXIX-XXX. Venezia, 1885. In 8°.

CECCHETTI B. - *Per la storia della medicina in Venezia.* Venezia. Naratovich, 1886. In 8°.

CECCHETTI B. - *La severitá delle leggi sanitarie della Repubblica di Venezia.* In « Archivio Veneto ». Tomo XXXII, Venezia, 1886, pag. 177-178.

CHARTULARIUM *Studii Bononiensis.* Pubblicato dall' Istituto per la Storia dell'Universitá di Bologna. Vol IV. Bologna, 1919. In 4° gr.

CHIAPPELLI A. - *Studi sull'esercizio della medicina in Italia negli ultimi secoli del Medioevo.* In « Giornale della R. Societá Italiana di Igiene ». 1885. Anno VII. fasc. 8-11. In 8°.

CHIAPPELLI A. - *Notizie storiche sull'esercizio medico in Italia nell'alto Medio Evo.* In « Rivista Storica ». Anno 1924. Fasc. 5-6.

DE BERNARDI F. - *Prospetto storico-critico... del Collegio Medico-Chirurgo in Venezia.* Venezia. Tipogr. Contarini, 1797. In 4°.

DENIFLE H. - *Die Entstchung der Universitaten des Mittelalters.* Berlin 1885. In 8° gr.

DE RENZI - *Storia della Medicina in Italia.* Napoli, 1845-48. Vol. I-VIII. In 8°.

DICTIONNAIRE *Encyclopèdique des Sciences Mèdicales.* Vol. V. Articolo di Tourdes G. Mèdicine Legale. 1874. In 8°.

DIZIONARIO *classico di medicina interna ed esterna.* Trad. it. Venezia, 1835. Vol. 1-52.

DU CANGE - *Glossarium mediae et infimae latinitatis.*

ELOY - *Dizionario storico della medicina.* Napoli. B. Gessari, 1764. Vol. I. In 16°.

FANTUZZI G. - *Notizie degli scrittori bolognesi.* Bologna. Tipogr. S. Tommaso d'Aquino. 1786. Tomi I-IX. In 4° gr.

FASOLI G. e SELLA P. - *Statuti di Bologna dell'anno 1288.* Cittá del Vaticano, 1937. In 8°.

FILIPPINI F. - *Cecco d'Ascoli a Bologna, con nuovi documenti.* In « Studi e Memorie per la storia dell'Universitá di Bologna ». Bologna, 1930. Vol. X. In 8°.

FORTUNATO FEDELE - *De relationibus medicorum.* Lipsiae. Tipogr. Tarnow, 1674.

FRATI L. - *Della peste e della pubblica amministrazione sanitaria.* Venezia. Andreola, 1840. In 8°.

FRATI L. - *La vita privata a Bologna nel Medioevo.* Bologna, 1900. In 8°.

FRATI L. - *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267.* Bologna, Regia Tipografia. 1869. In Vol. 3. In 1/2 folio.

FOUCARD C. - *Lo statuto dei medici e degli speziali in Venezia, scritto nell'anno 1258.* Venezia, Tipogr. del Comune. 1859. In 8°.

GABOTTO F. - *Sulla condizione della medicina privata e pubblica prima del 1500.* In « Archivio delle Scienze Mediche di Bizzozero ». Vol. XXI N. XIV. Torino 1897. In 8° gr.

GAUDENZI A. - *Gli statuti dello Studio di Bologna.* In « Bullettino dell'Istituto Storico Italiano ». Roma 1888. N. 6.

GAUDENZI A. - *Lo Studio di Bologna nei primi due secoli della sua esistenza.* Bologna. Tipogr. Monti. 1901. In 16°.

GAROSI A. - *Perizie e periti medico-legali in alcuni capitoli di legislazione statutaria medioevale.* In « Rivista di Storia delle Scienze Mediche e Naturali » Anno XXIX. 1938, fasc. 7-8.

GIORDANO D. - *Venezia nei suoi chirurghi. Il collegio iatrochirurgico.* In « Scritti e discorsi » dell'Autore.

GIORNALE *Veneto di Scienze Mediche.* Serie II. T. XIV. Venezia, 1858. In 8°.

GUALINO L. - *Saggi di medicina storica.* Torino. Ediz. Minerva Medica, 1930. In 8°.

GUERRA-COPPIOLI L. - *Capitolati medici dei tempi andati.* In « Rivista di Storia Critica delle Scienze Mediche e Naturali » Anno III, fasc. 9-10 (settembre-ottobre) 1912. In 8°.

JANOWSKY V. - *Sviluppo storico della medicina legale.* Capitolo introduttivo per il trattato di Maschka: Manuale di medicina legale. Napoli. Iovene. 1893. In 8° gr.

KANTOROVICZ H. N. - *Cino da Pistoia ed il primo trattato di medicina legale.* In « Archivio Storico Italiano ». Dispensa I del 1906. Firenze. Tipogr. Galileiana. 1906. In 8°.

LAGOMAGGIORE C. - *I medici e le loro corporazioni nei comuni medioevali.* Udine. Tipogr. Bardusco. 1909. In 8° gr.

LEGGI *Criminali del Serenissimo Dominio Veneto ecc.* Venezia, presso li Figliuoli del Qu. Gio. Antonio Pinelli 1751. In 4⁰.

MALAGOLA C. - *Monografie storiche sullo Studio bolognese.* Bologna. Zanichelli 1888. In 16⁰.

MALAGOLA C. - *Statuti delle Universitá e dei Collegi dello Studio bolognese.* Bologna, 1878. In 1/2 folio.

MARTINOTTI G. - *L'insegnamento dell'anatomia in Bologna prima del secolo XIX.* In « Studi e Mem. per la Storia dell'Univ. di Bologna ». Bologna, 1911, Vol. II. In 8⁰.

MAZZETTI S. - *Memorie storiche sopra l'Universitá di Bologna.* Bologna, Tipogr. S. Tomaso d'Aquino, 1840. In 8⁰.

MAZZETTI S. - *Repertorio di tutti i Professori, antichi e moderni della famosa Universitá e del celebre Istituto delle Scienze di Bologna.* Bologna, 1847. In 8⁰.

MAZZONI-TOSELLI O. - *Racconti storici estratti dall'Archivio Criminale di Bologna.* Bologna. Tipogr. A. Chierici. 1866-1870. Vol. 1-3. In 16⁰.

MAZZONI-TOSELLI O. - *Cenno sull' antica storia del foro criminale bolognese.* Bologna, tipogr. del Genio, 1835. In 8⁰ picc.

MEDICI M. - *Compendio storico della Scuola Anatomica di Bologna.* Bologna. Tipogr. S. Tommaso d'Aquino, 1857. In 1/2 folio.

MONTICOLO G. - *Capitolari delle arti a Venezia, sottoposte alla Giustizia e alla Giustizia Vecchia, dalle origini fino al 1330.* Fa parte della Collezione « Fonti per la storia d'Italia » Vol. 1-3. Roma. Tipogr. del Senato. 1896-1914. In 8⁰.

MÜNSTER L. - *Un referto medico del '300 in volgare.* In « Lingua Nostra ». Firenze. Vol. XV, fasc. I. Marzo 1954.

MÜNSTER L - *Un referto medico-legale del 1404 in volgare bolognese.* In « Castalia » Milano, 1954. N. 2.

MÜNSTER L. - *Alcuni episodi sconosciuti o poco noti sulla vita e sulla attivitá di Bartolomeo da Varignana.* In « Castalia » Milano, 1945. N. 5-6.

MÜNSTER L. - *Alcune considerazioni e precisazioni a proposito di un lavoro su Alessandro Benedetti, con riguardo per la rinoplastica.* Riv. di Storia Sc. Med. e Nat. 1955.

MÜNSTER L. - *La medicina legale in Bologna dai suoi albori fino alla fine del secolo XIV* (Nota preventiva). In « Bollettino dell'Accademia Medica Pistoiese » - Filippo Pacini - Anno XXVI. 1956.

NANI-MOCENIGO F. - *Capitolari dei Signori di Notte.* Venezia. Tipogr. del Tempo, 1873. In 16°.

NOVISSIMUM *statutorum ac venetarum legum volumen, duabus partibus divisum.* Venetiis. Ex Typographia Ducali Pinelliana, 1729. Vol. 1-2. In 4°.

PATRONI M. - *Cino da Pistoia e le origini della medicina legale.* In « Archivio di Antropologia Criminale e Medicina Legale ». Anno LII. 1932.

PAZZINI A. - *Storia della Medicina.* Milano, Edizione Libraria. 1948. Vol. 1-2. In 8°.

PELLEGRINI F. - *Appunti per la Storia della Medicina Legale.* In « Bollettino dell' Istituto Storico Italiano dell' Arte sanitaria ». Anno XIV (1934) fasc. 2.

PIAZZA L. - *Intorno alle origini della medicina legale.* In « Gazzetta Siciliana di medicina e chirurgia ». Anno VII (1908) fasc. 8.

PICCA P. - *Il medico dei supplizi.* In « Curiositá mediche nella scienza e nelle arti ». Roma. 1935. In 32°.

PORTAL M. - *Histoire de l'anatomie et de la chirurgie.* Paris. F. Didot. 1770. In 7 tomi. In 16°.

PREDELLI A. - *Il « Liber Comunis » detto anche « Plagiarum » del R. Arch. di Stato di Venezia.* Regesti. Venezia. 1872. In 8°.

PREDELLI A. - *I Libri Commemoriali della Repubblica di Venezia.* Regesti. Venezia. 1876. In 8° gr.

PUCCINOTTI F. - *Storia della Medicina.* Livorno. Tipogr. Vannini. 1850. In 8°.

PUCCINOTTI F. - *Lezioni di medicina legale.* Milano. Borroni e Scotti. 1856. In 8° gr.

PUCCINOTTI F. - *Opere complete edite e inedite.* Napoli. 1858. In 8° gr.

PUSCHMANN TH. - *Geschichte des medizinischen Unterrichts.* Leipzig. 1889. In 8° gr.

RASHDALL H. - *The Universities in the Middle Age.* Oxford. 1895. Tomi 1-2. In 8°.

RICCI C. - *I primordi dello Studio bolognese.* Bologna. 1887. In 16°.

RIZZI G. - *Antichi documenti di medicina forense nella Repubblica di Venezia.* In « Minerva Medica ». Anno XXXVII. Vol. II, N. 35. (1 settembre 1946).

RIZZATI E. - *Frammenti di antica medicina giudiziaria*. Modena. Berben Editore, 1946. In 8° gr.

ROBERTI M. - *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*. Venezia. Tipogr. Libr. Emiliana. 1911. Vol. 1-3. In 4 picc.

ROCCHI V. - *Note di legislazione sanitaria medioevale*. In « Rivista di Storia Critica delle Scienze Mediche e Naturali ». Anno I (1910). Pag. 117.

SACCUS PH. C. - *Statuta civilia et criminalia Civitatis bononiae*... Bononiae. Tipogr. C. Pisarri, 1735. In 3 tomi. 1/2 folio.

SANDI V. - *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia, dall'anno mille al 1867*. Venezia, 1867. Vol. 1-3.

SARTI M. e FATTORINI M. - *De Claris Archigymnasii bononiensis professoribus*. Ed. moderna. Bologna, 1888. Vol. 2 in 3 tomi. 1/2 folio.

SIMILI A. - *Bartolomeo da Varignana e una sua perizia giudiziaria*. In « La Riforma Medica ». 1941, N. 36.

SIMILI A. - *Considerazioni su una perizia medico-legale inedita del '300*. In « Giornale di Clinica Medica » 1941, fasc. 7.

SIMILI A. - *Un consiglio inedito di Bartolomeo da Varignana e Giovanni da Parma*. In « Minerva Medica ». 1942, fasc. 3°.

SIMILI A. - *Appunti su quattro referti medico-legali del '300*. In « Minerva Medica » 1942, fasc. I.

SIMILI A. - *Sui primordi e sulla procedura della medicina legale in Bologna*. In « Atti e Memorie dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria ». Serie II. Anno IX. 1943. Marzo-aprile.

SIMILI A. - *Un referto medico-legale inedito e autografo di Bartolomeo da Varignana*. In « Policlinico ». Sez. Pratica, 1951, 29 gen.

SIMILI A. - *Riflessi anatomo-patologici e tossicologici di una perizia medico-legale inedita del 1333, nei tempi antichi e moderni*. In « Atti e Memorie dell'Accad. di Storia dell'arte Sanitaria ». Serie II, anno XVII. 1951. N. 1.

SPADA N. - *Leggi veneziane... e tutela della salute pubblica dal secolo XIII al XVIII*. In « Archivio Veneto di Scienze, Lettere ed Arti ». Vol. VII. 1930, fasc. 8°.

TEZA E. - *Carta di promissione del Doge Orio Mastropiero*. Bologna, 1863. Tipogr. Fava e Garagnani. In 8°.

VALSECCHI G. - *Bibliografia analitica della legislazione della Repubblica di Venezia.* In « Archivio Veneto ». Vol. III. 1864. In 8°.

VIANA O. - *Sui privilegi e su alcune vicende del Collegio medico di Verona.* In « Rivista di Storia delle Scienze mediche e Naturali ». Anno VIII (1917) fasc. 4°.

ZACCAGNINI G. - *L'insegnamento privato in Bologna e altrove nei secoli XIII e XIV.* In « Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Romagne ». Serie IV. Vol. XIV. Bologna, 1914. In 8°.

INDICE